

Penale Sent. Sez. 5 Num. 31280 Anno 2026
Presidente: ROMANO MICHELE
Relatore: MERIGGI FEDERICO MARIA
Data Udiienza: 24/04/2026

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

Pirro Marco nato a Treviso il 19/05/1958

De Giacomo Maurizio nato a Milano il 13/09/1963

Celentano Mario nato a Napoli il 03/08/1938

avverso la sentenza del 27/03/2025 della Corte d'appello di Milano

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;

udita la relazione svolta dal Consigliere Federico Maria Meriggi;

udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giulio Monferini che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità di tutti i ricorsi.

Uditi i difensori dei ricorrenti e specificamente:

- l'avvocato Marco Sangalli, difensore di Marco Pirro, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
- l'avvocato Graziella Faraci, difensore di Maurizio De Giacomo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
- l'avvocato Raffaello Fabbri, difensore di Mario Celentano, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso e chiesto di pronunciare l'assoluzione dell'imputato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Milano ha riformato parzialmente la sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 20 aprile 2023 e

specificamente:

- a) quanto a Marco Pirro, dichiarata la prescrizione del reato associativo di cui al capo A), ha confermato le condanne per i reati contestati ai capi C) (bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, quale amministratore di fatto di Diamant s.r.l., dichiarata fallita in data 28 marzo 2014), F) *sub b*, punti 1 e 2 (bancarotta per operazioni dolose, quale socio occulto e consulente dell'amministratore di fatto di I.K.F. Spa, dichiarata fallita in data 12 dicembre 2016) e G) (bancarotta fraudolenta documentale e per operazioni dolose, quale socio occulto e consulente dell'amministratore di fatto di I.K.F. Technology s.r.l., dichiarata fallita in data 27 ottobre 2015);
- b) quanto a Maurizio De Giacomo, ha confermato la condanna per i reati contestati al capo E) (bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale nonché per operazioni dolose, in successione quale Presidente del consiglio di amministrazione, amministratore unico e liquidatore di Tecnosol Italia s.r.l., dichiarata fallita in data 25 settembre 2014);
- c) quanto a Mario Celentano, ha confermato la condanna per i reati contestati al capo H), alinea 1 e 2 (bancarotta impropria di cui all'art. 223 comma 2 L. Fall. quale amministratore di Lanificio Vallemosso s.p.a., dichiarata fallita in data 3 aprile 2017).

2. Contro la sentenza della Corte di appello hanno proposto ricorso le difese degli imputati sopra indicati, articolando i motivi di seguito illustrati nei limiti stabiliti dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

3. Marco Pirro ha proposto ricorso mediante il proprio difensore, Avv. Marco Sangalli, articolando cinque motivi.

3.1. Con il primo motivo lamenta violazione della legge penale e vizio di motivazione laddove la sentenza impugnata, pur dichiarando prescritto il reato associativo di cui al capo A), ne presupponeva la persistenza quale elemento dimostrativo dei reati scopo contestati negli ulteriori capi oggetto di condanna.

3.2. Con il secondo motivo lamenta violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla condanna per il capo C). Deduce in particolare: a) carenza di idonei elementi probatori a fondamento dell'attribuzione al ricorrente della qualifica di amministratore di fatto a fronte del suo trasferimento all'estero nel 2013; b) mancata indicazione di atti di gestione riferibili al Pirro e non semplicemente a soggetti con lui in contatto; c) omessa valutazione del fatto che solo due delle diciassette condotte distrattive contestate facevano riferimento al Pirro; d) carenza di motivazione in ordine alle condotte riferibili al ricorrente ed alla loro valenza causale rispetto alla determinazione o aggravamento

dell'insolvenza; e) carenza di elementi per fondare l'imputazione di bancarotta documentale; f) in generale, adozione di una inversione dell'onere della prova dei reati, anche mediante la valorizzazione della mancata allegazione di versione alternativa da parte dell'imputato; g) omessa valutazione della comunicazione di Metal Carbides in data 10 giugno 2011 recante informazioni sulla conservazione della documentazione contabile della società Diamant per intese con il medesimo Pirro.

3.3. Con il terzo motivo prospetta violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla condanna per il capo F, punto b). Deduce: a) omessa risposta ai motivi di appello in ordine a genericità della qualifica di socio occulto attribuita al ricorrente ed al suo ruolo causalmente efficiente nella vicenda; b) omessa valutazione della versione offerta dall'imputato, nonché della "testimonianza decisiva e risolvante offerta dall'Ing. Di Giulio"; c) carente dimostrazione di condotte rilevanti dell'imputato e dell'efficienza causale delle comunicazioni al mercato rispetto al fallimento; d) impropria valorizzazione di una conversazione del 9 maggio 2013 successiva al comunicato del precedente 6 maggio, come tale da riguardarsi come mero *post factum*; e) omessa risposta alle censure svolte con riguardo a: «cronologia dal 06/05 al 09/05/2013», «separazione Tecnoimi, perizie di cessione di fine giugno 2013 e nesso causale con il default del 2016».

3.4. Con il quarto motivo si duole di violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla condanna per il capo G). Deduce: a) omessa indicazione degli elementi posti a fondamento della qualifica di concorrente quale socio occulto; b) omessa valutazione e motivazione in ordine alla circostanza che al momento della commissione dei fatti l'imputato era all'estero; c) con particolare riguardo alla bancarotta documentale, incoerenza con l'assoluzione per analogo fatto in relazione al capo F, punto a); d) carente motivazione sulla ricostruzione come operazione unitaria di vicende distanti nel tempo, le ultime delle quali intervenute quando erano cessati i contatti tra il ricorrente e il Galetti; e) omessa valutazione della perizia dell'Ing. Di Giulio che, secondo il ricorrente, smentiva «sia la tesi della "perizia strumentale", sia il nesso causale tra l'operazione di giugno 2013 e il dissesto 2015».

3.5. Con il quinto motivo deduce erronea determinazione del trattamento sanzionatorio, sulla base della valutazione negativa della mancata comparizione in giudizio a fornire la propria versione, senza considerare circostanze favorevoli al ricorrente come l'avvenuta transazione con il fallimento IKF spa.

4. Maurizio De Giacomo ha proposto ricorso con l'Avv. Graziella Faraci, articolando tre motivi.

4.1. Con il primo prospetta violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dell'elemento oggettivo dei reati contestati al De Giacomo al capo E). Deduce che la sentenza impugnata: a) non aveva considerato che i fatti di dissipazione e le operazioni dolose non erano imputabili al ricorrente, il quale era mero amministratore di diritto; b) aveva sul tema assunto una conclusione dissonante con le ragioni dell'affermazione della estraneità del ricorrente rispetto alla bancarotta della Nuova Tecnosol; c) aveva di fatto imputato al De Giacomo una responsabilità oggettiva da posizione; d) non aveva valorizzato il significato effettivo della denuncia presentata dal ricorrente in data 11 novembre 2014; e) non aveva considerato l'attività riparatoria tentata dall'imputato nei limiti delle proprie risorse economiche. Ancora, con riguardo alla contestazione della bancarotta documentale di cui al punto b) del capo E) si duole del fatto che: a) l'imputazione contestava tanto la forma specifica quanto quella generale; b) la decisione non aveva considerato che la documentazione era stata conservata presso la sede legale di via Tunisia e che, secondo le informazioni offerte dall'imputato, era reperibile presso il *server*; c) difettava la prova del dolo specifico.

4.2. Con il secondo motivo lamenta violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla dimostrazione del contributo concorsuale e dell'elemento soggettivo dei reati in capo al De Giacomo. In particolare, quanto ai fatti di dissipazione ed alle condotte dolose si duole della circostanza che: a) era stato imputato al ricorrente un dolo eventuale incoerente con la sua reale situazione di prestanome; b) non era stata fornita risposta alle censure articolate con l'atto di appello. Con riguardo alla bancarotta documentale deduce che: a) erano state incompatibilmente contestate congiuntamente l'omessa tenuta e la tenuta in modo da impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari; b) non era stato indicato alcun ruolo del De Giacomo nella sparizione delle scritture; c) non era stata spiegata la ricorrenza del dolo specifico.

4.3. Con il terzo motivo si duole di violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione allo scostamento della pena dal minimo edittale, al mancato riconoscimento di attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen. Deduce che la sentenza impugnata: a) non aveva valorizzato le dichiarazioni rese dal De Giacomo, pur avendole riconosciute utili al complessivo accertamento; b) nemmeno aveva considerato che il ricorrente si era attivato per elidere le conseguenze del reato mettendo anche a disposizione la somma di euro 16.000 che costituiva l'insieme delle risorse di cui aveva disponibilità; c) non era stato valorizzato il tempo trascorso dai fatti; d) non era stato valutato che modesto o non meglio determinato era il danno derivato dal reato.

5. Mario Celentano ha proposto ricorso con gli Avv.ti Raffaello Fabbri e Ivana Di Stefano, articolando due motivi.

5.1. Con il primo si duole di vizio della motivazione anche per travisamento della prova. Deduce che la sentenza impugnata: a) non aveva valutato criticamente la deposizione del teste Bignami, pur portatore di un interesse nella vicenda; b) aveva omesso di considerare le dichiarazioni spontanee dell'imputato che aveva dato conto del proprio ruolo di mero amministratore formale a fronte della concentrazione dei poteri gestori nelle mani di Galetti e Gritti; c) non aveva valutato adeguatamente la carenza di dolo in capo al ricorrente, né sotto il profilo rappresentativo né sotto quello volitivo.

5.2. Con il secondo motivo lamenta violazione della legge penale e vizio di motivazione, in quanto la Corte d'appello non aveva tenuto conto delle allegazioni dell'imputato laddove aveva spiegato che non aveva avuto alcun concreto ruolo nella fallita e che, quando aveva chiesto delucidazioni ai gestori effettivi sui mancati pagamenti delle ritenute dei dipendenti, era stato rassicurato che tutto sarebbe stato sanato con l'arrivo di finanziamenti.

6. Su richiesta delle difese, si è svolta discussione in pubblica udienza, in cui le parti hanno concluso come in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono complessivamente tutti infondati, presentando profili di inammissibilità, nei termini di seguito indicati.

2. Il ricorso di Marco Pirro è, nel suo complesso, infondato.

2.1. Giova premettere brevemente che i giudici di merito, mediante una lettura complessiva dei fatti integrativi delle singole vicende di bancarotta, hanno ricostruito uno scenario nel quale operava una associazione volta ad acquisire e depredare società in crisi che poi erano lasciate fallire. Associazione in cui Pirro agiva quale promotore e organizzatore insieme a Mario Galetti (erroneamente trascritto, in alcune parti della sentenza, come Gaietti) e Andrea Gritti con il concorso di altri semplici partecipi.

Strumento generale di acquisizione delle partecipazioni, in via diretta o meno, era la società Multi 900, di cui Galetti e Gritti erano amministratori. Il Pirro, dottore commercialista, era individuato quale soggetto che progettava le strategie di acquisizione delle società e selezionava le persone da inserire in ruoli formali all'interno delle aziende acquisite, contribuendo talvolta alla redazione e

all'asseverazione delle domande di concordato preventivo, mantenendo altresì contatti con i legali di riferimento.

Molte delle imprese neocostituite o controllate dal gruppo legato alla Multi 900 erano state dichiarate fallite, tale esito avendo registrato appunto la Elephydra s.p.a. (già Tecnoimi s.p.a.), la Elettroimi, IKF Technology s.r.l., la I.K.F. spa, la Finella Medical s.r.l., la Technik s.p.a., la Lanificio Vallemosso s.r.l.

Per lo più, nei casi così individuati, i soggetti sopra indicati, dopo aver estromesso le originarie compagini, si appropriavano del patrimonio dell'impresa, cedendo o affittando rami d'azienda a nuove società appositamente costituite. In tale quadro, il ricorso al concordato preventivo in bianco, non seguito da presentazione del piano, costituiva espediente che consentiva alle *newco* di guadagnare tempo prima del fallimento, che, poi, inesorabilmente seguiva.

Le intercettazioni avevano poi indicato il diretto coinvolgimento del Pirro in alcune specifiche operazioni, correlate ai fallimenti della Diamant s.r.l. (capo C), I.K.F. spa (capo F), I.K.F. Technology S.r.l. (capo G).

La sentenza di appello, pur confermando l'esistenza della associazione e l'inserimento nella stessa del Pirro, aveva segnato nella fine del 2013 il confine temporale della partecipazione del ricorrente, per l'effetto dichiarando prescritto nei suoi confronti il reato sub A).

2.2. Il primo motivo è inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato.

2.2.1. Merita rimarcarsi che, a fronte del proscioglimento di Marco Pirro pronunciato dalla sentenza impugnata in ordine al reato associativo di cui al capo A) per intervenuta prescrizione, la difesa del medesimo Pirro si duole del fatto che il quadro offerto dalla rete associativa abbia costituito strumento della argomentazione dimostrativa degli altri reati («Risulta contraddittorio mantenere un vincolo non più valutabile quale "sfondo" per la determinazione della sussistenza degli altri capi di incolpazione e per la determinazione della pena»).

2.2.2. Il motivo è, in primo luogo, manifestamente infondato.

Al riguardo, la circostanza che il prevenuto sia stato prosciolto dalla fattispecie associativa in nessun modo impedisce di valorizzare gli elementi che, al riguardo, sono stati acquisiti in ordine alla rete di collegamenti tra i soggetti sopra menzionati, al carattere seriale del loro coinvolgimento in fatti analoghi, al loro consolidato *modus operandi*. Ciò in quanto: a) in generale, lo stesso accertamento nel merito del reato associativo che non smentisca le singole componenti fattuali non impedisce di per sé di impiegarne il contenuto quale scenario dimostrativo dei reati fine; b) nel caso specifico, in cui sul tema del reato associativo il giudizio si è arrestato alla pronuncia di prescrizione, senza alcun accertamento positivo o negativo e senza che tale pronuncia sia stata impugnata,

a *fortiori* nessuna preclusione può dirsi prodotta a valorizzare i medesimi elementi fattuali nella prospettiva di delineare lo scenario entro cui valutare i singoli reati fine residuati quali oggetto di giudizio.

In tal senso a nessuna fondata censura si espone la sentenza impugnata laddove ha assunto il menzionato compendio di risultanze quale base del riconoscimento di un sistema in cui il ricorrente si collocava all'apice del sodalizio che, facendo leva sul gruppo più o meno direttamente controllato, acquisiva la disponibilità di rami di società in crisi finanziaria, ne depredava i patrimoni indirizzandoli verso destinazioni non sempre individuabili, ricorreva a concordati in bianco per allungare i tempi di gestione fraudolenta, il tutto impiegando teste di legno o soggetti in posizione subalterna.

Nella situazione processuale determinatasi, quindi, il ricorrente può sì dedurre la eventuale illogicità del valore dimostrativo degli elementi fattuali così impiegati e delle inferenze concretamente tratte dalla sentenza in ordine ai singoli temi residuati quali oggetto di giudizio, ma non anche invocare una inesistente preclusione a tale impiego logico-dimostrativo.

2.2.3. In termini connessi, il motivo si mostra privo di specificità siccome non correlato alla struttura argomentativa della sentenza impugnata. Ed invero, questa non è pervenuta alle conclusioni in ordine alle singole imputazioni assumendo come presupposto il reato associativo, postulandone una sorta di rilevanza ultra-attiva rispetto alla prescrizione. Più semplicemente, indipendentemente dalle sorti in sé dell'imputazione sub A), oggetto della pronuncia di estinzione, ha vagliato i singoli fatti nel contesto loro offerto da quella che era la rete di relazioni e collaborazioni in cui trovavano base e strumenti, riconoscendo come il quadro associativo fosse comunque sotteso alle singole vicende in esame.

2.2.3.1. In tal senso, la sentenza impugnata ha argomentato in ordine alla esistenza dell'associazione che aveva gestito i percorsi di acquisizione ed avvio al fallimento delle specifiche società (pp. 50-59).

In particolare, ha evidenziato come il Pirro, mettendo anche a frutto il portato della propria competenza professionale, emergesse già nelle intercettazioni quale soggetto cui lo stesso Galetti si rivolgeva per ricevere istruzioni gestorie nei passaggi salienti. Secondo la sentenza, presso lo studio del prevenuto si era svolta «buona parte delle conversazioni rilevanti captate in ambientale, intercorse fra vari protagonisti o personaggi della vicenda, che concernono le società da far ammettere a concordato le loro quote e partecipazioni, il valore delle medesime»; interlocuzioni in cui risultava che fosse il Pirro a dettare la strategia.

La Corte di appello ha altresì composto la sinossi delle vicende delle singole

società inserite nella rete controllata dal gruppo così perimetrato, lasciando così emergere non solo il *modus operandi* già sopra accennato, ma lo spostamento strumentale di *asset* da una società all'altra secondo le impostazioni ed i tempi di una comune regia. In tale connessione, la sentenza ha richiamato, in funzione esemplificativa, la sequenza generata nel circuito specifico dalla presentazione dell'istanza di fallimento di Tecnoimi. Laddove, al fine di «non compromettere il bilancio di IKF al 31.12.2012, in vista del concordato, TECNOIMI venne ceduta in gran fretta, e simulatamente, alla società OPERA JURIS: anche di tale operazione parlarono GALETTI e PIRRO, nella conversazione del 21.05.2013 riportata in nota 10 a p. 24». Chiave di lettura, questa, destinata a replicarsi in ordine ad una serie di altre vicende che, registrando il fluire degli *asset* verso le società in cui il gruppo concentrava i propri interessi, evidenziavano l'operatività della rete comune.

Entro tale cornice, di per sé fattualmente eloquente, la sentenza ha corroborato le conclusioni in ordine al ruolo centrale del Pirro mediante una serie di apporti dichiarativi. In tal senso, in generale, venivano in rilievo le dichiarazioni del Galetti che indicava nel ricorrente la figura con autonomo ruolo di riferimento anche in opposizione al Gritti, pure individuato quale altro capo del gruppo.

Nel medesimo senso valevano risultanze ed apporti dichiarativi emersi nelle specifiche vicende.

Su tale piano, la sentenza ha richiamato l'apporto del De Giacomo che: a) attribuiva al Pirro un ruolo apicale, in cooperazione con Galetti e Gritti, ruolo che, evidenziatosi sin dal 2007, si era consolidato attraverso Multi 900 e con la vicenda di Metal Carbides; b) chiariva, appunto come i vertici del sodalizio, fra cui il Pirro, avevano ideato «di concerto un sistema illecito di gestione delle società mediante affitti di rami d'azienda da altre società realmente produttive, onde evitare, mediante investimenti promessi e mai realizzati, di impegnare capitali propri e depredando le società acquisite, la cui sopravvivenza a tali scopi veniva procrastinata artificiosamente attraverso la proposizione di concordati in bianco, ma già dall'origine scientemente destinate al fallimento».

Nella medesima linea la sentenza ha potuto valorizzare, nel contesto della vicenda della Diamant s.r.l., le dichiarazioni rese al Curatore dal liquidatore Frison che ha riferito «di non aver mai davvero gestito DIAMANT, poiché le società in cui egli era impegnato venivano amministrate di fatto da PIRRO». Affermazioni, queste, che la sentenza ha ritenuto avvalorate da intercettazioni e dati di contesto puntualmente indicati. Secondo la sentenza, la rete era all'opera anche nella vicenda del fallimento IKF Technology e delle collegate vicende di cessione del pirogassificatore, con ricostruzione che si avvaleva pure delle dichiarazioni offerte dai testi assistiti Sgarlata e Lama.

2.2.3.2. A fronte del complesso di risultanze e valutazioni su cui la sentenza

impugnata ha fondato la propria conclusione in ordine alla operatività del gruppo delinquenziale e del ruolo apicale nello stesso rivestito dal Pirro emerge con immediata evidenza la carenza di specificità del motivo articolato nei termini sopra richiamati.

2.3. Il secondo motivo è inammissibile.

2.3.1. La composita doglianza ha riguardo alla condanna per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, in relazione al fallimento Diamant s.r.l. oggetto del capo C). In sintesi, secondo il ricorrente, la sentenza, in relazione ai reati così individuati, non aveva idoneamente motivato in ordine al ruolo di amministratore di fatto del Pirro, al suo contributo alla commissione dei fatti in rilievo, alla efficienza causale delle condotte nella determinazione del fallimento della Diamant s.r.l., alla sussistenza della bancarotta documentale ed alla sua riferibilità al Pirro.

2.3.2. In linea generale, la sentenza, dopo avere richiamato in termini adesivi gli elementi e l'analisi offerta sul tema dalla conforme sentenza di primo grado (pp. 20-24), ha svolto le proprie specifiche considerazioni sul capo in esame (pp. 55-57), avvalendosi anche delle già esposte risultanze in ordine all'operatività dell'associazione criminale.

In particolare, secondo la ricostruzione del Tribunale, richiamata dalla Corte di appello, la società sorta nel 2004 con la denominazione di Vandurit International s.r.l., dopo essere stata posta in liquidazione nel settembre 2010 ed avere mutato la denominazione in Diamant s.r.l., era divenuta inoperativa nel 2010, passando, nel tempo, attraverso vari amministratori, fino a che il 5 agosto 2010 era stato nominato liquidatore Claudio Giuseppe Frison. Personaggio, questo, che come già esposto, aveva poi dichiarato di essere stato nominato dal Pirro. L'andamento della società era cresciuto sino al 2007 per poi deflettere sino alla cessazione nel 2010. Nei periodi immediatamente precedenti a tale epilogo, era intervenuta una cessione di beni aziendali alla Metal Carbides s.r.l. senza, peraltro, che la documentazione riscontrasse siffatto passaggio di risorse o fornisse informazioni sul corrispettivo. Ulteriori elementi indicavano che parte dei beni aziendali erano stati trasferiti a Sharp Metal, alla quale la Metal Carbides aveva concesso in locazione i beni aziendali ricevuti dalla Diamant.

Nel contempo, erano rilevati trasferimenti finanziari dalla fallita ad altre persone fisiche e giuridiche tra cui due versamenti nel 2009 al Pirro per euro 138.000,00 ed euro 85.000, oltre ad altri versamenti agli amministratori della società.

Il ruolo del Pirro emergeva dal quadro complessivo che, anche mediante le intercettazioni, ne registrava il controllo e la regia su Metal Carbides e Sharp Metal. Era confermato dalle dichiarazioni di Frison e da ulteriori testi.

In un quadro in cui emergeva che il Pirro aveva predisposto un piano per trasferire all'estero la Diamant s.r.l., era presentata un'istanza di concordato in bianco, all'esito del quale, non essendo stato presentato alcun piano, la società era dichiarata fallita in data 28 marzo 2014.

2.3.3. Nel contesto generale così tracciato, il motivo in esame, in primo luogo, deduce che la sentenza impugnata non aveva offerto concreti elementi per affermare il ruolo di amministratore di fatto del Pirro.

In consecuzione, poi, la censura investe il fatto che la sentenza non ha dimostrato un atto concreto, eziologicamente efficiente, che fosse imputabile al Pirro, cui, oltretutto, si riferivano soltanto due delle diciassette operazioni dissipative contestate.

L'assunto nemmeno si confronta con il florido compendio che la sentenza adduce sul tema laddove: a) muove dal quadro generale che vedeva il Pirro quale ideatore delle strategie del gruppo che gestiva le azioni predatorie sulle società poi destinate al fallimento; b) indica gli specifici interventi svolti dal ricorrente nella concreta vicenda in esame.

2.3.3.1. La sentenza impugnata, in primo luogo, all'interno del più vasto quadro associativo, ha ripreso la ricostruzione svolta sul tema specifico dal Tribunale, che aveva riconosciuto il ruolo di amministratore di fatto della fallita Diamant s.r.l. sulla scorta delle intercettazioni e del controllo esercitato mediante il Lama, suo stretto collaboratore persino nel corso della procedura fallimentare. Prima ancora delle accennate dichiarazioni del Frison, il controllo del Pirro sulla società, esercitato dietro lo schermo dei ruoli formali del medesimo Frison e, prima di lui, dello Sgarlata, era riscontrato dalla natura delle operazioni, tra cui quella in cui era stato sottoscritto il contratto di subfornitura con Metal Carbides, società riconducibile allo stesso imputato in quanto controllata da Rinascita, la quale era direttamente riferibile al Pirro. Sempre secondo l'accertamento del Tribunale, anche a seguito della cessazione dell'attività dell'impresa nel 2010, il Pirro aveva continuato a influenzare le decisioni riguardanti i soggetti che dovevano essere chiamati a ricoprire le cariche formali e la destinazione dell'azienda, secondo quanto confermato dal Frison.

2.3.3.2. A fronte del motivo di appello sul punto, la Corte territoriale ha confermato il ruolo del Pirro in forza di una serie di elementi convergenti (cfr. sentenza impugnata pp. 52-55). Sulla scorta di intercettazioni ed elementi circostanziali, tra cui il fatto che il Frison fosse stato accompagnato dal Curatore dal Lama, stretto collaboratore del Pirro, ha ritenuto attendibili le dichiarazioni del medesimo liquidatore laddove aveva riferito di essere stato prescelto per il ruolo dall'attuale ricorrente che aveva conservato la gestione di fondo della fallita. Come accennato, in tal senso, la sentenza impugnata ha ritenuto eloquente il riscontro

tratto dalla captazione di conversazioni (in particolare quella riportata alla nota 23, p. 42 della sentenza) che confermavano che il Frison era stato proposto dal Pirro come amministratore unico anche nella società Gadda s.r.l.

Come indicato dalla sentenza, nello stesso senso era registrato che la porzione di documentazione della fallita, pur lacunosa, era recuperata in contesto che ne riconduceva la disponibilità al Pirro. Le scritture erano appunto inviate al Curatore Petriello dal Lama, collaboratore del ricorrente. In tale quadro, assumeva significato anche una missiva che, inviata al Frison ed acquisita dal Curatore, faceva riferimento alla disponibilità della società Metal Carbides a proseguire a custodire nella propria sede sociale la documentazione della fallita Diamant ("nel noto armadio presso il nostro ufficio amministrativo"), indicando che ciò avveniva grazie a "intese verbali con il dr Marco PIRRO".

La sentenza aveva ravvisato riscontri dell'ingerenza del ricorrente in specifiche e salienti vicende della fallita. In particolare, il ruolo di indirizzo da questo esercitato sul Frison era emerso dalle conversazioni intercettate tra i due, con partecipazione del Lama e da quelle intercorse ancora con Frison oltre che con il Lezza, amministratore apparente di Metal Carbides, società pure nelle mani del Pirro.

In alcune intercettazioni intercorse nell'aprile 2013 fra Galetti e Gritti, costoro facevano persino riferimento a un non meglio precisato progetto del Pirro di spostare Diamant s.r.l. all'estero, consueta tecnica volta ad impedire o, comunque, ritardare la dichiarazione di fallimento, secondo modalità alternativa a quella del concordato in bianco.

La motivazione qui in esame, poi, supportava le conclusioni sul tema specifico con argomenti tratti dal già illustrato piano generale su cui si era vista agire la rete associativa caratterizzata da uno specifico *modus operandi*.

In tal senso, l'intervento del sodalizio facente capo (anche) al Pirro si manifestava nel coinvolgimento della società Metal Carbides, partecipata dalla società La Rinascita, riferibile a Pirro. La riferibilità della Metal Carbides al ricorrente è argomentata in termini inequivoci da una serie di intercettazioni puntualmente riportate in cui il Pirro insisteva sulla necessità di evitarne il fallimento ovvero si informava della situazione debitoria della medesima, valutando i rischi di una bancarotta preferenziale o della possibilità di spostare altrove gli utili.

L'impronta del già evidenziato *modus operandi* della associazione facente capo al Pirro risulta qui fondatamente ravvisata dalla Corte di appello nel fatto che la Metal Carbides è risultata destinataria di cespiti provenienti dalla fallita senza che siano emerse prestazioni corrispettive.

La sentenza, dimostrata così la penetrante e pervasiva ingerenza del Pirro

nella vita della fallita, si è fatta carico anche di replicare all'obiezione secondo cui faceva difetto l'evidenza di lucro o utilità dirette o indirette che il ricorrente avesse tratto dalle vicende in esame. In particolare, ha essenzialmente argomentato per l'irrelevanza della questione a fronte della dimostrazione del ruolo nel sistema che aveva depauperato la società Diamant nel caso specifico, nel quadro di più ampia attività predatoria (cfr. pp. 55 e ss. «una volta stabilito - sulla scorta degli elementi indicati nel paragrafo che precede - come PIRRO fosse uno degli ideatori, se non il principale ideatore, del "sistema" illecito che coinvolse le società fallite, determinandone il destino, non si potrà che concludere, come fatto in primo grado, nel senso del necessario apporto materiale di PIRRO alla intera programmazione criminosa»).

2.3.4. Si tratta di compendio che, in aderenza al materiale offerto dall'istruttoria, con precisa consequenzialità logica, fonda la ricostruzione di un controllo complessivo del Pirro sulla società e sulle singole operazioni qui in rilievo. Controllo attuato e manifestato in forme dirette ed indirette, in tal senso valendo la nomina dell'amministratore di diritto della fallita, la ingerenza nelle svolte essenziali della gestione, la gestione delle cessioni della fase finale che hanno assunto specifica valenza distrattiva mediante la Metal Carbides, appunto riferibile al ricorrente.

La motivazione, quindi, da un lato, ha ricostruito senza illogicità l'apparato volto al controllo della fallita e della fase in cui nella stessa si sono consumati i fatti distrattivi o dissipativi; dall'altro, ha dato conto di come tali operazioni fossero avvenute sotto la gestione del ricorrente che agiva quale vero e proprio regista della vicenda.

Né vale l'argomento che il Pirro si era trasferito all'estero sul finire del 2013 e, quindi, prima che l'operazione si fosse conclusa con il fallimento, intervenuto in data 28 marzo 2014.

In primo luogo, gli elementi fattuali indicano che il Pirro aveva impostato le vicende anche successive, programmando un trasferimento all'estero della società anche se questo non aveva poi trovato attuazione, avendo poi la amministrazione cercato di ritardare il fallimento con il consueto concordato in bianco.

È comunque sufficiente rimarcare che il Pirro svolgeva ancora il suo ruolo quando gli atti di dissipazione/distrattiva erano compiuti, tra l'altro in un momento sostanzialmente prossimo a quello che, pochi mesi più tardi, aveva registrato il fallimento che sanciva formalmente uno stato di dissesto da tempo determinatosi nella società.

2.3.5. La ricostruzione operata fonda anche la conclusione che ha riconosciuto al Pirro il ruolo di amministratore di fatto della Diamant s.r.l.

La nozione di amministratore di fatto rinvia il suo fondamento sistematico

nel principio di effettività che postula la ricongiunzione della responsabilità all'esercizio fattuale del potere cui inerisce.

2.3.5.1. Appunto in applicazione del più generale principio di effettività (cfr. art. 299 d.lgs. n. 81 del 2008; art. 136 d.lgs. n. 385 del 1993; art. 5 d.lgs. n. 231 del 2001), consolidato orientamento giurisprudenziale ha chiarito che, in tema di bancarotta fraudolenta, i destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223 legge fall. vanno individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate, non già rapportandosi alle mere qualifiche formali ovvero alla rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta" (Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, Fontani, Rv. 279497 - 01. Cfr. anche Sez. 5, n. 7437 del 15/10/2020, dep. 2021, Rv. 280550 - 03).

Secondo assunto condiviso, la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 cod. civ., presuppone l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri inerenti alla qualifica o alla funzione, da non ricondursi, necessariamente, all'esercizio di tutti i poteri tipici dell'organo di gestione, bensì ad una apprezzabile attività di gestione che sia effettuata in modo non occasionale o episodico e la prova esige, pertanto, l'accertamento di elementi che evidenzino l'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive, in qualunque fase della sequenza produttiva, organizzativa o commerciale dell'attività sociale, ad esempio i rapporti con i dipendenti, i clienti o i fornitori, ovvero in ogni settore gestionale dell'attività dell'ente, sia quest'ultimo produttivo, amministrativo, aziendale, contrattuale o disciplinare (v. Sez. 5 - , n. 7437 del 15/10/2020, dep. 2021, Rv. 280550 - 03; Sez. 5 n. 45134 del 27/06/2019, rv. 277540-01; Sez. 5, n. 15652 del 10/02/2020, n. 15652, n.m.).

Non è, appunto, necessario che l'amministratore di fatto eserciti tutti i poteri dell'amministratore, al riguardo essendosi affermato che in tema di società, l'amministratore di fatto, anche ai fini penalistici, è colui il quale eserciti in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione, precisando che "significatività" e "continuità" non comportano necessariamente l'esercizio di "tutti" i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale (cfr. Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, rv. 277540-01).

2.3.5.2. In generale, secondo quanto discende dall'elaborazione della dottrina e giurisprudenza civilistiche, il potere-dovere dell'amministratore si articola in: 1) potere di promuovere l'attività dell'assemblea (potere di iniziativa); 2) di eseguire le relative deliberazioni (potere di esecuzione); 3) di decidere sugli atti di gestione dell'impresa sociale (potere di gestione in senso stretto: cfr. art. 2364, n. 5, cod. civ.); 4) di manifestare all'esterno la volontà della società (potere

di rappresentanza: cfr. art. 2384, primo comma, cod. civ.); 5) di tenuta delle scritture contabili.

È naturale che, con riguardo all'amministratore di fatto, figura che, per suo intrinseco carattere è volta a non manifestare formalmente il proprio ruolo effettivo, assumano elettivo rilievo i profili sostanziali gestori. In tal senso, gli atti di gestione, alla stregua dei criteri già evidenziati, devono essere significativi (criterio qualitativo) e non meramente occasionali (criterio quantitativo-temporale). La dottrina indica come requisito significativo, ove pure non essenziale, la ricorrenza di elementi rivelatori dell'esercizio di poteri di "alta direzione", tali, cioè, da porre il soggetto privo della qualifica formale in condizione di decidere del destino commerciale e finanziario dell'impresa. Per converso, con riguardo alla figura dell'amministratore indiretto, spesso costituita dal socio di maggioranza: a) non è sufficiente l'esercizio dei diritti spettanti per legge alla maggioranza assembleare; b) neppure basta la semplice fissazione (anche extra-assembleare) di direttive di massima o di risultato. Si richiede, invece, che il soggetto indirizzi in modo puntuale e pervasivo l'attività degli amministratori formali.

2.3.5.3. Ai fini del riconoscimento della relativa qualifica ad un soggetto, sono stati ad esempio ritenuti indici idonei:

- 1) la ricorrenza di indici sintomatici espressivi dell'inserimento organico, con funzioni direttive, nella sequenza produttiva, organizzativa o commerciale dell'attività sociale, in posizione assolutamente preminente rispetto all'amministratore di diritto, privo di esperienze specifiche nel settore di operatività dell'ente (Sez. 5, n. 27264 del 10/07/2020, Fontani, Rv. 279497 - 01]
- 2) il conferimento di deleghe in suo favore in fondamentali settori dell'attività di impresa, la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria, la costante assenza dell'amministratore di diritto e la mancata conoscenza di quest'ultimo da parte dei dipendenti (Sez. 5, Sentenza n. 41793 del 17/06/2016, Rv. 268273 - 01);
- 3) il peso decisivo rivestito dal soggetto nella conduzione della società (Sez. 5, Sentenza n. 19145 del 13/04/2006, Rv. 234428 - 01).

2.3.5.4. Poste le premesse coordinate ermeneutiche, non si apprezzano interferenze e, comunque, difficoltà concettuali di distinzione tra la figura dell'amministratore di fatto, nelle varie declinazioni originate dai profili evidenziati, e quella del consulente, la relativa operazione potendo soltanto porre questioni sul concreto piano probatorio nei casi, non infrequenti, in cui sotto le vesti della consulenza si occulti l'ingerenza gestoria. È, per il resto, evidente che l'attività di consulenza si connota per i contenuti di studio, proposta, facendole difetto, invece,

i tratti correlati al potere di scegliere tra le opzioni di cui si siano per tale via individuate possibilità e convenienze.

2.3.6. Le sentenze di merito hanno applicato i canoni così richiamati riconoscendo al Pirro il ruolo di amministratore di fatto della Diamant s.r.l., come sopra ricostruito.

In tal senso, correttamente è stato attribuito rilievo alla circostanza che l'attuale ricorrente non solo avesse scelto l'amministratore di diritto, individuandolo prima nello Sgarlata, poi nel Frison - circostanza che di per sé poteva rapportarsi ad un ruolo di socio occulto -, ma anche ne avesse diretto l'operato.

Secondo la ricostruzione della sentenza impugnata, poi, era il Pirro ad impostare le strategie della società, senza arrestarsi ad un'attività di proposta, ma creando le condizioni per la loro attuazione anche mediante il controllo complessivamente esercitato sul gruppo. Era sempre il Pirro a indirizzare le scelte sull'impiego degli asset della società verso altre persone fisiche o giuridiche inserite nella medesima rete. Il tutto nel quadro in cui, oltretutto, significativa parte del flusso delle risorse distratte era indirizzato o verso lo stesso Pirro o verso società nelle quali il medesimo aveva cointeressenze.

In modo congruo, pertanto, la sentenza impugnata ha escluso che il ruolo del Pirro potesse contenersi nel profilo del mero consulente, riconoscendovi i tratti propri dell'amministratore di fatto.

2.3.7. Con l'argomentazione così articolata il motivo di ricorso non si confronta realmente reiterando questioni cui la sentenza impugnata ha offerto risposte puntuali e coerenti con i principi.

La censura di non avere dato conto del vantaggio conseguito dal ricorrente appare persino incomprensibile a fronte di conformi sentenze di merito che hanno evidenziato le cospicue distrazioni oggettivamente volte a vantaggio diretto o indiretto della sfera del ricorrente.

Nel quadro che riconosce al Pirro il ruolo di amministratore di fatto, di assoluto regista delle vicende e di beneficiario di significativa parte delle distrazioni, contrariamente a quanto assunto dalla difesa, risulta idoneamente motivata la conclusione secondo cui al ricorrente erano imputabili le distrazioni stesse.

2.3.8. Inedita e manifestamente infondata è, poi, la deduzione secondo cui la sentenza non aveva spiegato «quali condotte, attribuibili all'imputato, siano state poste in essere e come esse abbiano cagionato o aggravato l'insolvenza di Diamant s.r.l.».

La questione, nemmeno puntualmente dedotta in appello, comunque muove da errata premessa laddove postula la rilevanza della causazione del

dissesto in relazione alla fattispecie della bancarotta patrimoniale per distrazione, posto che si verte al cospetto di reato di pericolo che prescinde dall'indicato profilo eziologico.

2.3.9. Identica conclusione vale per le censure addotte in ordine alla bancarotta documentale che risultano caratterizzate da assoluta genericità, peraltro reiterativa di quella già rilevabile nel corrispondente motivo di appello.

2.3.9.1. A fronte della genericità del motivo di appello, con cui, in sostanza, la difesa si limitava a ripetere cumulativamente la deduzione in ordine alla carenza di elementi probatori del ruolo dell'imputato nella specifica vicenda della Diamant (cfr. atto di appello, par. 2: «Ancora una volta non possiamo che richiamare come espresso in premessa quanto è emerso a carico dell'imputato in sede di intercettazioni oltre alla totale assenza di alcuna prova documentale o orale che abbia confermato la partecipazione del Dott Pirro a tutte le ipotesi distrattive o di bancarotta documentale oggi riassunte in rubrica ed ancora una volta non possiamo che evidenziare come non sia stata offerta alcuna prova di utilità diretta o indiretta acquisita dall'imputato»), la sentenza impugnata ha offerto idoneo percorso argomentativo. Ha dato conto di come il Tribunale, sulla base del risultato acquisito in ordine al ruolo svolto dal Pirro nella vicenda della fallita, aveva potuto riferirgli la carenza della documentazione contabile e societaria, per poi argomentare che «Pirro avesse consapevolmente occultato le fatture, le schede contabili, la documentazione bancaria e tutti i libri obbligatori successivi al 2007, anche al fine di impedire alla curatela di disvelare le su menzionate condotte distrattive».

Su tale linea, poi, la Corte territoriale ha rimarcato come elementi in atti, tra cui la stessa comunicazione di Metal Carbides in data 10 giugno 2011 in cui si rappresentava che "per intese con il Dott Pirro" si confermava la custodia dell'intera documentazione contabile della società, riscontrassero l'assunto che a Pirro faceva capo il controllo delle scritture poi scomparse.

2.3.9.2. Nella motivazione così offerta si apprezza, quindi, il riconoscimento della fattispecie della bancarotta documentale specifica di cui le sentenze di merito hanno messo in adeguato risalto tanto l'elemento oggettivo della menzionata sottrazione delle scritture agli organi della procedura, quanto il dolo specifico ravvisato nella chiara volontà di occultare le complessive vicende che hanno sostanziato la bancarotta patrimoniale.

2.3.9.3. Nel quadro così composto, il ricorso si connota per la reiterazione del motivo versato nell'appello in termini assolutamente generici. Nemmeno è dato comprendere, poi, la ragione per cui la conclusione assunta dalla sentenza impugnata dovrebbe essere contraddetta, come preteso dalla difesa, dalla citata comunicazione di Metal Carbides del 10 giugno 2011 il cui significato, nella

connessione qui in rilievo, appare focalizzato dalla Corte di appello in termini privi di illogicità.

2.4. Il terzo motivo si mostra infondato e, in gran parte, inammissibile.

2.4.1. La doglianza ha ad oggetto la condanna per il capo F, punto b), primi due alinea, che, con riguardo alla vicenda della I.K.F. Spa, contesta il reato di bancarotta per causazione del fallimento mediante condotte dolose, costituite da plurime e reiterate condotte sanzionate dall'art. 185, comma 2-*bis* d.lgs. n. 58 del 1998 (TUF), ponendo in essere artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo delle azioni ordinarie IKF quotate sul sistema multilaterale di negoziazione A.I.M. Italia. Ciò in relazione all'operazione (cd. *reverse take over*) con cui la Multi 900 Spa aveva partecipato all'aumento del capitale sociale della quotata I.K.F. Spa per acquisirne il controllo conferendo l'87% di IK. F. Technology S.r.l. già Hybritec Technology Sri, 90% della Elehydra Spa già Tecnoimi Spa, 100% di Technik Spa e di Tema Srl, apprezzate fraudolentemente in misura superiore alla loro reale consistenza economica e finanziaria.

In sostanza, è contestato al ricorrente di avere concorso, in questo caso quale socio occulto della I.K.F. Spa, in operazioni dolose volte a far constare la solidità patrimoniale della società, ammessa al mercato alternativo del capitale ("Alternative Investment Market" AIM - ora "Euronext Growth Milan"), nel contesto dell'operazione di *reverse take over* attuata con il conferimento di quote societarie da parte della Multi 900. Operazioni, quelle così complessivamente articolate, che avevano determinato l'aggravamento del dissesto della I.K.F. che era dichiarata fallita il 12 dicembre 2016.

In particolare, il fatto descritto nel primo alinea aveva riguardo alla gestione manipolatoria del mercato per sostenere la operazione di conferimento di partecipazioni e le quotazioni della I.K.F. Spa in tale fase, a partire dall'agosto 2012. In concreto, risultava che le partecipazioni così conferite erano enormemente sovrastimate, con notevole annacquamento dell'assetto patrimoniale della conferitaria.

Il fatto descritto nel secondo alinea ha riguardo all'operazione, in certa misura consequenziale, avvenuta nel maggio 2013 allorché le comunicazioni al mercato riguardavano la simulata dismissione da parte di I.K.F. Spa di una delle partecipazioni inizialmente conferite, quella relativa alla Tecnoimi s.p.a, poi ridenominata Elehydra, apparentemente ceduta a Opera Juris s.r.l. per complessivi 2.775.000 euro, importo versato - pure in modo apparente - attraverso due cessioni di credito, la prima verso Multi 900 per 1.285.000 euro e la seconda verso Imas Group s.p.a. per 1.490.000 euro. Come premesso, anche questa cessione risultava simulata e volta a far constare la dismissione di Tecnoimi nell'imminenza

del suo fallimento, in un contesto in cui, alla fine, I.K.F. s.p.a. veniva ad acquisire un finanziamento di euro 1.100.000, pure apparente.

2.4.2. In particolare, la sentenza impugnata, richiamata quella del Tribunale, ha ricostruito dettagliatamente i termini complessivi della vicenda (pp. 10-16) ed il fondamento delle accuse al Pirro (pp. 29- 30). Replicando ai motivi di appello (tanto poco focalizzati da contestare l'affermazione della responsabilità per la bancarotta documentale da cui, invece, il Tribunale aveva assolto il Pirro), la Corte territoriale ha dato conto degli elementi che fondavano il concorso del prevenuto nella vicenda (pp. 57 e ss.).

2.4.2.1. In ordine specificamente alle vicende di cui al primo alinea, la Corte di merito, richiamando quanto accertato dal giudice di primo grado, ha dato conto dettagliatamente della ricorrenza fattuale e giuridica dei fatti di manipolazione del mercato attuati dalla I.K.F. Spa che avevano accompagnato «l'operazione di *reverse takeover*, consistita in particolare nell'ingresso nel capitale sociale di I.K.F. tramite la Multi 900 s.p.a., attraverso il conferimento di società a cui era stato attribuito un valore superiore a quello reale, nonché la pubblicizzazione dell'operazione sulla stampa di settore, avevano sortito un impatto diretto sul prezzo delle azioni di IKF.». La manipolazione aveva avuto la funzione di «attrarre investitori istituzionali e aumentare i flussi finanziari verso I.K.F., consentendo agli imputati di acquisire il controllo della società, senza incidere negativamente su prezzo delle azioni». Conclusione, questa, che già il Tribunale aveva mostrato corroborata dalle risultanze dibattimentali e, in particolare, dai comunicati stampa e dalle copie dei periodici di settore, di cui si dà atto nell'informativa Consob. Era poi risultato che le partecipazioni conferite erano state ampiamente sovrastimate, tanto che avevano fatto seguito sequenziali svalutazioni dal settembre 2012 sino all'aprile 2014. Ciò mentre la I.K.F. aveva anche concesso finanziamenti per un totale di 305.000 euro alle sue controllate, attuando svalutazioni, cessioni a prezzi notevolmente inferiori e operazioni simulate.

2.4.2.2. La sentenza impugnata ha ricostruito anche la vicenda contestata al secondo alinea confermando la prospettiva accusatoria.

In primo luogo, sulla base delle complessive risultanze, ha confermato come la partecipazione di Tecnoimi fosse stata ampiamente sovrastimata all'atto del conferimento. Ed invero, la Corte, richiamando anche l'accertamento del Tribunale, ha rimarcato come «la predetta società era stata venduta dalla TERMOCAL per 120.000 euro a MULTI 900 e dopo pochi mesi era stata valutata ben 2.695.000 euro, nell'ambito dell'operazione di *reverse take over* da MULTI 900 a I.K.F., al fine di sottoscrivere parte del capitale sociale della quotata».

La sentenza ha poi dato compiutamente conto di come la cessione di Tecnoimi fosse stata simulata al fine di dismettere la partecipazione in una società

sull'orlo – ed anzi nell'imminenza – del fallimento che era dichiarato pressoché contestualmente. La sentenza impugnata ha in particolare affermato che la successiva cessione di Elheydra (già Tecnoimi) a Opera Juris per il prezzo apparente di 2.775.000 euro era stata un'operazione simulata non solo sulla scorta di intercettazioni dall'eloquente contenuto, ma anche dal significato riconosciuto a alle operazioni conseguenti alla menzionata cessione, da cui era emerso che gli imputati, dopo aver appreso che la controllata di I.K.F. era destinata al fallimento, ne avevano rapidamente deliberato la cessione (sentenza impugnata, p. 53: «Ed invero, lo stesso giorno della cessione era stato depositato il ricorso per il fallimento di ELHEYDRA »). Nello stesso senso della ricostruita simulazione, le conformi sentenze di merito hanno valorizzato il rilievo che Opera Juris nemmeno aveva registrato il debito conseguente all'acquisto, mentre le intercettazioni riscontravano che «sia PIRRO che GALETTI fossero pienamente consapevoli che OPERA JURIS fosse una società priva di risorse e incapace di far fronte ai propri debiti». Il contesto dell'operazione era ulteriormente chiarito dal rilievo che, sui documenti pubblicati sul sito di I.K.F. era stata comunicata la cessione di Elheydra, annunciando contestualmente che un'altra società avrebbe fatto ingresso in I.K.F. senza causare perdite per la quotata. Successivamente, erano stati diffusi comunicati relativi ai rilievi della società di revisione sui bilanci e alla necessità di un nuovo *impairment test*.

Su tale base, le sentenze di merito hanno ritenuto integrato «il reato di cui all'art. 185 d.lgs. 24 febbraio 1998, in quanto la condotta complessivamente considerata - consistita inizialmente nell'acquisizione di società provenienti da MULTI 900 la cui valutazione era stata artatamente gonfiata e poi nel drenaggio di denaro da I.K.F. alle predette società, e ancora in seguito nella loro cessione a prezzo vile o con operazioni simulate - aveva provocato un grave pregiudizio economico per la società in esame ».

È anche a dire che la ricostruzione sul punto entra in contatto tangenziale con la intricata vicenda oggetto del capo G, punto b), relativa all'acquisto da parte di IKF Technology di un piro-gassificatore ceduto dalla ET s.r.l., altra società facente capo al Pirro. Vicenda, quest'ultima, separatamente ricostruita, in cui veniva impiegato anche il credito che I.K.F. s.p.a. aveva apparentemente maturato verso Opera Juris proprio mediante la apparente cessione di TECNOIMI.

2.4.2.3. Nel quadro così delineato, la sentenza impugnata ha confermato in modo argomentato il ruolo del Pirro. Ne ha rilevato l'ingerenza, delineata in primo luogo dal descritto scenario che ne indicava la posizione di controllo della I.K.F. s.p.a. e della Multi 900, come ampiamente riscontrata dal convergere di intercettazioni e dichiarazioni acquisite agli atti. In particolare, avevano una valenza univoca, secondo entrambi i giudici di merito, le captazioni in cui Pirro

discuteva esplicitamente proprio di Multi 900 e dell'acquisizione delle quote di I.K.F. (in nota 4 a p. 15 della sentenza di primo grado, in data 20 febbraio 2013: «PIRRO: Stiamo facendo delle operazioni di messa a posto col discorso della famosa MULTI 900 ... La MULTI 900, eh, ci cede dei titoli ... IKF ... Quindi dovremmo fare, quello che si dice, un... un deposito titoli come Rinascita lì. CAGLIO: Ah, eh, sì. MULTI no ... eh aspetti, MULTI 900 cede titoli IKF a la Rinascita. PIRRO: Esattamente. CAGLIO E questi titoli sono già su di noi? PIRRO E sono già da voi, sì»).

Secondo le sentenze di merito, quindi, gli elementi convergevano nel riferire al Pirro una penetrante ingerenza nel ruolo che la Multi 900 aveva svolto nella articolata sequenza di operazioni con cui aveva acquisito la partecipazione nella I.K.F., conferendo partecipazioni sovrastimate e determinando un manifesto annacquamento patrimoniale della stessa con una fibrillazione delle sue quotazioni sul mercato AIM, per poi favorire un progressivo ed articolato sfruttamento della medesima I.K.F. (v. sentenza impugnata, pp. 57 e s.: «Il fatto che la complessa operazione effettuata sulle quote di I.K.F. - ben descritta in sentenza - fosse connotata da dolo patente emerge dagli accertamenti della curatela sulle operazioni di compravendita simulata delle azioni IKF, dagli accertamenti della CONSOB sulla conseguente diffusione di notizie false al mercato in ordine alle operazioni conseguenti, idonee e dirette ad alterarne il valore del titolo quotato sul mercato AIM, come emerge altresì dalla relazione peritale a firma prof. Guglielmo FRANSONI e dal dr. Alessandro BALLERI, sulle partecipazioni poi svalutate delle quattro società che erano state conferite in I.K.F. il 4.10.2012, per il totale del valore delle azioni sottoscritte da MULTI 900, alcune delle quali riferibili proprio a PIRRO ed a OALETTI, quale ad esempio TECNOIMI, di cui non a caso GALETTI e PIRRO discutono nella già citata intercettazione (nota 1 p. 14: GALETTI: "Togliamo TECNOIMI e rimettiamo dentro i rami?", PIRRO "Esatto" »). La sentenza impugnata ha anche evidenziato come, al cospetto di dettagliata ricostruzione offerta dal Tribunale sul punto, i motivi di appello erano rimasti del tutto generici. Ciò mentre le più particolari deduzioni difensive, tra queste anche quelle articolate con riferimento alla consulenza dell'Ing. Di Giulio, rimanevano di fatto assorbite nel complesso delle ragioni illustrate a far risaltare l'evidenza del «fatto che i conferimenti in I.K.F. non avevano affatto il valore che era stato loro nominalmente attribuito all'atto delle cessioni, come provato in sede di revisione del bilancio consolidato al 31.12.2012, le relazioni di PIRRO con le società a mezzo delle quali ciò ebbe luogo appare elemento oggettivo e dirimente, ai fini dell'attribuzione della penale responsabilità per le operazioni dolose di bancarotta impropria».

2.4.3. Le considerazioni della Corte di appello (pp. 54-58), quindi, si

saldano con quelle svolte dal Tribunale che danno conto della operazioni di manipolazione di mercato che avevano accompagnato l'ingresso della MULTI 900 nella fallita mediante decettivo aumento del valore delle singole società conferite. È in rilievo una serie di operazioni di cui le sentenze conformi mettono in evidenza sussistenza ed efficienza causale.

2.4.3.1. Quanto al primo alinea, il complesso delle risultanze manifesta come le operazioni, mentre integravano gli estremi delle fattispecie di manipolazione del mercato rilevanti ai sensi dell'art. 185 d.lgs. n. 58 del 1998, incidavano sugli equilibri della fallita di cui facevano constare fittizie consistenze patrimoniali anche al fine di fruire di canali finanziari impiegati nell'interesse del gruppo delle società del gruppo, in termini che causavano il progressivo dissesto della IFK. In tal senso, sotteso al piano in cui si apprezzavano le manipolazioni in violazione della normativa TUF citata, si poneva quello in cui, in funzione strumentale, erano svolti i conferimenti a valori fittizi e calibrati sulle esigenze di pubblicità verso i mercati da manipolare, con la già esposta rilevanza eziologica sul dissesto.

2.4.3.2. Quanto al secondo alinea, si tratta di operazione di cessione che, secondo la ricostruzione operata dalla sentenza impugnata, si mostra strettamente connessa alla prima in quanto Elheydra, già Tecnoimi, era stata conferita a IFK nell'ambito dell'operazione di *reverse take over*, dopo che Multi 900 l'aveva acquisita a prezzo ben inferiore a quello di conferimento, manifestamente sovradimensionato. Nei termini già esposti, quindi, risulta profilata un'operazione di cessione di partecipazione dalla natura omogenea ed inversa a quella del conferimento funzionale a consolidare il *reverse take over*. Inversa, in quanto, ovviamente, al conferimento corrispondeva la cessione della partecipazione; omogenea, in quanto si trattava di operazioni entrambe caratterizzate dai contenuti parzialmente simulati in funzione di creare e conservare una parvenza di solidità alla I.K.F., impiegata quale strumento delle operazioni finanziarie connesse al *reverse take over*. Risultanze cui risulta pertinente quanto osservato già dal Tribunale, secondo cui «appare evidente come tali operazioni siano consistite in condotte dolose, anche a prescindere da una loro qualificazione, nel reato di cui all'art.185 dlgs. 24 febbraio 1998. Trattasi di abusi di gestione o di intrinsecamente pericolosi per la consistenza economico-finanziaria della impresa».

2.4.3.3. La sequenza illustrata valida la conclusione delle sentenze di merito quanto alla ascrivibilità della sequenza alla fattispecie oggettiva delle operazioni dolose. Queste sono qui oggettivamente ravvisate in abusi gestori tipizzati dalla normativa speciale TUF ovvero più generalmente correlabili alla disciplina in ordine alla formazione del capitale e della consistenza patrimoniale

della società. Secondo quanto illustrato, la loro incidenza sul dissesto risulta descritta dalle sentenze di merito con riguardo allo squilibrio patrimoniale così determinato ed alle movimentazioni finanziarie che di riflesso sono state da ciò consentite.

2.4.3.4. Entro tale salda cornice, è dato affermare che il travisamento dedotto con riguardo alle dichiarazioni del Di Giulio è insieme inconsistente ed irrilevante. Sotto il primo profilo, si osserva che il travisamento non è idoneamente dedotto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., nell'osservanza delle forme necessarie al rispetto del principio di autosufficienza del ricorso, mentre del tutto generico si mostra il relativo riferimento. D'altro canto, nemmeno si verte al cospetto di errore o pretermissione del significante, quanto, invece, anche in ragione della seguente argomentazione, di differente individuazione della portata della risultanza nel quadro complessivo offerto dall'istruttoria.

Sotto tale ultimo dirimente profilo, appunto, le sentenze conformi hanno appunto spiegato come l'affermazione della simulazione dell'operazione di cessione della partecipazione in ELEHYDRA S.p.A. (già Tecnoimi s.p.a.) da parte di IKF s.p.a. poggiasse su saldi elementi tratti dall'analisi di una sequenza di vicende oggettive. In tal senso era valorizzata la eloquente sequenza di quotazioni tratte dalla constatazione che la Elehydra, venduta dalla Termocal per 120.000 euro a Multi 900, dopo pochi mesi era stata valutata ben 2.695.000 euro, nell'ambito dell'operazione di *reverse take over* da Multi 900 a I.K.F.; era stata poi ceduta per il prezzo apparente di 2.775.000 ad Opera Juris, società di comodo, priva di fondi e incapace di onorare i propri debiti, all'interno di una cessione deliberata in fretta per evitare ripercussioni negative sul bilancio di I.K.F. s.p.a., poiché Elehydra era già in grave crisi finanziaria e destinataria di un'istanza di fallimento.

Quadro la cui ricostruzione reca la risposta concludente offerta dai giudici di merito alla allegazione che la difesa correla alle dichiarazioni del Di Giulio.

2.4.3.5. Le sentenze di merito hanno delineato nei termini sopra illustrati l'ingerenza penetrante del Pirro nella sequenza in esame, mediante le leve generali costituite dal controllo sulla MULTI 900 nonché attraverso i più particolari interventi colti dalle intercettazioni e confermati dalle dichiarazioni richiamate con riguardo ai passaggi salienti dell'operazione di *reverse take over* e le correlate movimentazioni di partecipazioni.

Nel caso in esame, il contributo concorsuale è evocato nelle forme proprie dell'azione di ingerenza del socio occulto, secondo quanto fatto oggetto di contestazione e di accertamento. Socio occulto il quale, sino a che almeno non sia dichiarato il fallimento della stessa società occulta (Sez. 5, n. 23044 del 11/04/2016, Napoletano, Rv. 267012 – 01; Sez. 5, n. 2819 del 24/01/1979, Di

Bari, Rv. 141512 - 01) rileva nelle fattispecie di bancarotta quale figura di *extraneus* seppure, in certa misura, qualificato. Laddove la qualità di *extraneus* gli deriva dalla non appartenenza, di diritto o di fatto, alle categorie soggettive di imputazione delle relative responsabilità ai sensi dell'art. 223 comma 1 l. fall. (relative «agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate fallite») mentre il carattere qualificato gli è attribuito dal fatto che il socio occulto è soggetto che concorre di fatto nella dinamica deliberativa della società.

2.4.3.6. Come noto, i reati di bancarotta sia propria che impropria costituiscono reati propri, non esclusivi rispettivamente dell'imprenditore e dei soggetti indicati dall'art. 223, primo comma, l. fall. Secondo le regole generali del concorso di persone ex art. 110 cod. pen., l'*extraneus* può concorrere con un contributo morale o materiale all'azione tipica.

Ai presenti fini è sufficiente rammentare che, con riguardo all'elemento soggettivo che deve sostenere il concorso dell'*extraneus*, dopo iniziali oscillazioni, la giurisprudenza di legittimità si è consolidata nell'affermare che «(i)n tema di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale documentale, il dolo dell'*extraneus* nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di sostegno a quella dell'*intraneus*, con la consapevolezza che essa determina un pregiudizio per i creditori, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società. La specifica conoscenza del dissesto può rilevare sul piano probatorio quale indice significativo della rappresentazione della pericolosità della condotta per gli interessi dei creditori» (Sez. 5, n. 21475 del 29/03/2022, Sez. 5, n. 29705 del 16/09/2020).

2.4.3.7. Quanto appena osservato deve trovare solo specificazione nel particolare atteggiarsi della struttura dell'elemento soggettivo nel reato di causazione del dissesto mediante operazioni dolose, che configura una speciale forma di delitto preterintenzionale.

La giurisprudenza di legittimità, dopo avere affermato che la condotta di reato è configurabile quando la realizzazione delle operazioni dolose si accompagni, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, alla prevedibilità del dissesto come effetto della condotta antidoverosa (Sez. 5, n. 45672 del 01/10/2015, Rv. 265510 - 01), ha anche chiarito che «(i)n tema di bancarotta fraudolenta impropria, nell'ipotesi di fallimento causato da operazioni dolose non determinanti un immediato depauperamento della società, è necessaria la volontà e consapevolezza dell'agente di realizzare operazioni arrecanti all'impresa un pregiudizio patrimoniale, inteso nei suoi elementi naturalistici e nel suo contrasto con gli interessi della società, ma non anche il dissesto, che deve essere soltanto prevedibile » (Sez. 5, n. 15134 del 31/03/2026, Rv. 289874 - 01). È stato altresì

precisato che «in ossequio ai principi costituzionali, la prevedibilità dell'evento non voluto deve essere declinata non in astratto ma in concreto, valorizzando quindi tutti gli elementi del caso specifico, dovendosi bandire meccanismi automatici e generalizzanti dietro cui può nascondersi lo spettro di una responsabilità oggettiva (cfr. Sez. 5, n. 24692 del 17/06/2025, Baldini, Rv. 288351 - 01)» (Sentenza n. 15134 del 2026 cit. in motivazione).

2.4.3.8. Da quanto esposto, appunto, emerge che le conclusioni assunte dalla sentenza impugnata osservano i canoni così evidenziati.

Il contributo dell'*extraneus* Pirro è stato colto nelle ingerenze realizzate e nel ruolo giocato nella vicenda dalla Multi 900 su cui lo stesso esercitava un controllo.

La consapevolezza in capo al prevenuto del carattere illecito e pregiudizievole delle operazioni, prima ancora che dalle intercettazioni, emerge dal contenuto stesso delle medesime, come sopra descritto.

Secondo la sentenza impugnata, se la natura delle operazioni evidenziava di per sé la prevedibilità del dissesto, le intercettazioni hanno dato conto della concreta previsione dello stesso da parte del Pirro che, mediante la preordinazione delle operazioni simulate, soltanto si proponeva di occultare le lacune patrimoniali della I.F.K.

2.4.4. Come premesso, allora, sono infondate le censure articolate nel motivo in esame che, anzi, in più parti, non si confronta con la sentenza impugnata.

2.5. Il quarto motivo, relativo alla condanna per il capo G), avente ad oggetto la bancarotta fraudolenta documentale (punto a) e la causazione del dissesto mediante operazioni dolose, in relazione al fallimento I.K.F. Technology s.r.l., è inammissibile in quanto era generico il correlato motivo di appello mentre la censura ora formulata in sede di ricorso risulta essenzialmente inedita e, comunque, generica e manifestamente infondata.

2.5.1. Il motivo di appello deduceva come valessero «le stesse considerazioni espresse ai motivi che precedono sia in ordine alla qualifica (invera) dell'imputato, sia in ordine alle singole contestazioni che peraltro si riducono ad una ripetizione di quanto già detto per la vicenda di IKF spa. Ancora vi è una totale assenza di riferimenti documentali e probatori in generale per ognuna delle singole condotte sicché il Tribunale si è risolto a considerazioni generali senza offrire nella parte motivazionale i dovuti elementi di riscontro in grado pure di consentire a questa difesa la contraddizione nel grado successivo».

Al riguardo, la sentenza di appello ha rilevato che «le doglianze difensive si limitano ad una mera reiterazione di quanto già esposto in relazione alle altre

condotte di bancarotta attribuite all' imputato, in via assolutamente generica ed in assenza di qualsivoglia riferimento specifico alla vicenda ricostruita dal Tribunale». Si tratta di rilievo che merita essenzialmente adesione in quanto solo frammentariamente e confusamente le censure così accennate rinvenivano specificazione nella premessa complessiva offerta dall'atto di appello sul tema particolare (pp. 31-9 dell'atto di appello).

Secondo consolidato orientamento di questa Corte di cassazione, «(i)n tema d'impugnazioni, è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "ab origine" per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio» (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Rv. 277281 – 01. Cfr. *ex multis*: Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014, dep. 2015, Rv. 263157 - 01).

2.5.2. Per altro verso, la perimetrazione del *devolutum* in appello evidenzia il carattere inedito di gran parte del motivo di ricorso, in particolare: a) per la bancarotta documentale, con riguardo al tema del dolo specifico; b) per la bancarotta mediante operazioni dolose, con riguardo a: b-1) effettività del valore risultante dalla perizia sul rigassificatore; b-2) il nesso causale della articolata operazione con il dissesto della fallita I.K.F. Technology s.r.l.

2.5.3. Il motivo, comunque, si manifesta infondato ed in gran parte generico, a fronte del quadro offerto sulle tematiche in rilievo dalle sentenze di merito.

2.5.4. Illustrata la vicenda materiale della società in oggetto (pp. 25-28), la sentenza impugnata, muovendo dal condiviso accertamento del tribunale (pp. 30-32), ha compiutamente motivato la ricostruzione dei fatti, traendone le conclusioni sulla responsabilità del Pirro (pp. 58 e ss.).

2.5.5. In particolare, quanto al capo G. punto a), la bancarotta fraudolenta documentale contestata risulta accertata tanto nella forma specifica in relazione alla sottrazione e mancata tenuta delle scritture contabili quanto in quella generale, con riguardo alla tenuta in modo inaffidabile delle scritture consegnate. Al riguardo, la Corte d'appello, richiamando la sentenza del Tribunale, ha osservato come emergesse «la responsabilità penale di Marco Pirro per la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale di cui al capo G), punto a), in quanto l'incompleta consegna alla curatela dei documenti di supporto alle scritture contabili (fatture, corrispondenza ed estratti di conto corrente) e di altri documenti amministrativi aveva reso impossibile la ricostruzione del patrimonio e della gestione della fallita, in danno dei creditori». Già il primo giudice aveva osservato che la documentazione fornita alla curatela risultava priva di attendibilità, in un

quadro in cui pure i bilanci – qui in rilievo solo indiretto – erano redatti senza rispettare correttamente le normative applicabili e senza riflettere in modo veritiero la reale situazione patrimoniale e finanziaria della società. La sentenza ha poi rimarcato che «(s)otto il profilo soggettivo, si è ritenuta logica conclusione che l'imputato avesse agito sia al fine di recare pregiudizio al ceto creditorio, sia al fine di ottenere un ingiusto profitto di natura patrimoniale, impedendo peraltro la ricostruzione della condotta dolosa di cui al successivo punto b) della rubrica».

2.5.6. Quanto alle operazioni dolose, contestate al capo G) punto b), la sentenza ha richiamato l'accertamento del Tribunale che aveva ritenuto che l'acquisto del pirogassificatore dalla società E.T. s.r.l. per 2,1 milioni di euro costituisse una mera operazione contabile, priva di valore economico reale. In tal senso, ha addotto plurimi indici.

In primo luogo, ha registrato come l'operazione risultasse articolata mediante movimenti finanziari regolati attraverso cessioni e compensazioni di crediti all'interno della rete del gruppo, in termini in cui operazioni e valori erano calibrati non su reali funzioni e consistenze economiche, ma sull'esigenza di sostenere la parvenza di solidità patrimoniale delle società coinvolte in via diretta o indiretta nelle vicende del *reverse take over*.

In particolare, pertanto, nel caso specifico, era argomentato come tali operazioni fossero meramente finalizzate a occultare la perdita del capitale sociale, già dissoltosi a giugno 2013, ed a celare la reale situazione di dissesto finanziario della società. La sentenza impugnata ha rimarcato altresì come, nel contesto della vicenda, fosse movimentato il credito simulato derivato a I.K.F. s.p.a. dall'apparente cessione di Tecnoimi a Opera Juris.

Secondo le sentenze di merito, l'acquisto del macchinario per la rigassificazione non era supportato da alcuna giustificazione economica, tanto che nessun testimone aveva saputo spiegare la ragione imprenditoriale sottesa a siffatta iniziativa. Nella prospettiva così introdotta, l'unica finalità dell'operazione in esame era, dunque, quella di simulare un fittizio incremento del patrimonio di I.K.F. Technology, in modo da occultare le perdite e consentire i suddetti artifici contabili. La E.T., riconducibile al Pirro, aveva partecipato alla citata operazione attribuendo un prezzo dell'impianto acquistato superiore rispetto al suo valore reale, mediante una perizia sottoscritta dallo stesso ricorrente.

Dunque, tale condotta ha integrato la contestata causazione del dissesto mediante operazioni dolose, in quanto il dissesto di I.K.F. Technology era stato causato dolosamente da operazioni volte a dissimularne le perdite e a frodare i creditori, incrementando così il passivo e determinando il fallimento della società.

2.5.5.3. Su tale base i giudici di merito hanno riconosciuto la penale responsabilità di Pirro a titolo di concorso nei reati di cui al capo G), avendo agito

in qualità di concorrente esterno degli amministratori di fatto e di diritto della società. L'attuale ricorrente, secondo la ricostruzione qui esaminata, aveva, infatti, fornito il proprio contributo morale e materiale, agendo come consulente delle descritte operazioni fraudolente così realizzate: in particolare, l'imputato, nel più ampio scenario già descritto, collaterale all'operazione di *reverse takeover*, per quanto riguarda I.K.F. Technology, aveva individuato il pirogassificatore e asseverato la perizia sul valore del bene conferito nella fallita. La stessa E.T. Srl, era una società riconducibile al Pirro in quanto gestita direttamente da costui, che stabiliva anche chi dovesse ricoprire cariche formali al suo interno.

Nella vicenda del pirogassificatore, l'interessamento di Pirro era affermata in forza del coinvolgimento della società E.T. - che lo aveva prodotto senza riuscire a completarne l'impianto - e che, come già illustrato, risultava riferibile a Pirro, che aveva "messo" Frison ad amministrare formalmente la società.

Intervento, interesse e ingerenza del Pirro nella vicenda risultano corroborati poi da una conversazione intercettata fra Galetti e Sgarlata, nella quale i due evidenziavano «la finalità di tutta la complessa operazione e la necessità di predisposizione della perizia, necessaria a raggiungere lo scopo susseguente alla cessione da IKF a OPERA JURIS delle partecipazioni in TECNOIMI».

D'altro canto, come pure rimarcato dalla sentenza impugnata, il capitale della fallita era detenuto quasi interamente da Multi 900 Spa, società su cui Pirro aveva il controllo.

L'ingerenza del Pirro era, quindi, configurata nei termini del contributo concorsuale recato dall'*extraneus* che era dotato di idonea consapevolezza della situazione secondo paradigma analogo a quello applicato nella vicenda della I.K.F. Le conformi sentenze di merito hanno ritenuto comunque dimostrato l'apporto causale essenziale dell'imputato tanto nella bancarotta per operazioni dolose, quanto in quella fraudolenta documentale.

2.5.6. Anche laddove sottratto alle premesse ragioni di inammissibilità, il motivo di ricorso risulta a sua volta inammissibile in quanto generico, reiterativo e manifestamente infondato.

A fronte delle vicende ricostruite che evidenziano il ruolo pregnante assunto nella vicenda della cessione del pirogassificatore con sovrastima del prezzo al fine di offrire una parvenza di solidità patrimoniale alla I.K.F. Technology s.r.l., la difesa adduce ricostruzioni alternative in termini assertivi e generici, così come non si confronta con le argomentazioni offerte dalla sentenza in punto di causazione del dissesto.

Analoga considerazione vale quanto alla bancarotta documentale che qui si mostra specificamente servente all'occultamento della illustrata vicenda patrimoniale. Il che dà anche conto del diverso esito rispetto alla bancarotta

documentale di cui al capo F), in ordine al giudizio sul coinvolgimento del Pirro nella alterazione e nell'occultamento delle risultanze documentali quale portato necessario delle operazioni dolose accertate.

2.6. Il quinto motivo è infondato ed ai limiti della inammissibilità posto che nemmeno propriamente si correla alla motivazione della sentenza impugnata.

2.6.1. Come premesso, il ricorso deduce qui erronea determinazione del trattamento sanzionatorio, impropriamente fondata sulla valutazione negativa della mancata comparizione in giudizio del ricorrente per fornire la propria versione e sulla pretermissione delle circostanze favorevoli al ricorrente come l'avvenuta transazione con il fallimento IKF spa.

2.6.2. Quanto al primo aspetto, deve rimarcarsi che la motivazione nemmeno richiama la mancata comparizione in giudizio dell'imputato, quanto, invece, «la mancanza di alcun serio segnale di effettiva e definitiva resipiscenza ... atto a dimostrare che egli abbia davvero preso le distanze dalla propria lunghissima carriera di incallito bancarottiere: nulla, invero, lascia prevedere che PIRRO possa, in futuro, astenersi dal continuare a perpetrare gravi fatti ai danni delle società e del commercio».

2.6.3. Quanto al secondo profilo, la sentenza impugnata dà compiutamente e congruamente conto di come, nel quadro complessivo, la vicenda risarcitoria non sia concretamente rilevante in quanto «la somma in tal modo percepita dalla procedura risulta essere stata abbastanza insignificante, ove paragonata al danno effettivo e complessivo provocato alla fallita ed ai suoi creditori».

Si tratta di motivazione congrua che completa, del resto, la ricognizione dei profili complessivamente negativi dell'imputato, così anche ribadendo gli esiti esposti in ordine al trattamento sanzionatorio.

3. Il ricorso di Maurizio De Giacomo è infondato.

3.1. Con il primo motivo deduce violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della partecipazione del De Giacomo, quale amministratore e liquidatore, in successione, della fallita, alla realizzazione dei reati di cui al capo E), avente ad oggetto bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale nonché causazione del dissesto mediante operazioni dolose in relazione al fallimento Tecnosol Italia s.r.l. dichiarato in data 25 settembre 2014. Il motivo è infondato.

3.1.1. La sentenza impugnata ha vagliato la vicenda materiale richiamando quanto al riguardo dettagliatamente accertato dal Tribunale (sentenza impugnata pp. 16- 20).

La ricostruzione delle vicende che avevano portato alla sparizione dei beni della Tecnosol Italia ed alla prosecuzione della attività della società con

aggravamento del conclamato dissesto nemmeno è propriamente controversa, la questione dedotta essendo concentrata sull'assunto che il ricorrente si fosse limitato ad un ruolo di amministratore e liquidatore in senso meramente formale. Parimenti non è controversa la ricostruzione in ordine alla sparizione della documentazione contabile, salvo alcuni profili di seguito considerati.

3.1.2. Con riguardo al ruolo del ricorrente nelle vicende patrimoniali contestate, le sentenze di merito hanno argomentato come il De Giacomo non potesse essere riguardato come una mera "testa di legno" inconsapevole, secondo quanto lo stesso aveva cercato di allegare.

3.1.2.1. Contro la pretesa di accreditarsi quale mero prestanome inconsapevole degli effettivi amministratori della società, la sentenza impugnata, aderendo alle risultanze processuali, ha motivato che, dalle dichiarazioni rese dallo stesso De Giacomo innanzi alla curatela nonché da quelle spontaneamente esposte in giudizio e confermate dal contenuto della denuncia sporta dal medesimo in data 11 novembre 2014, poche settimane dopo la dichiarazione di fallimento datata 25 settembre 2014, emergeva come l'imputato avesse di fatto indicato una serie di importanti circostanze a proprio carico che si saldavano con il contegno ambiguo tenuto dinanzi al curatore della fallita Tecnosol Italia, dott. Tracanella, nonché in presenza del curatore della pure fallita Nuova Tecnosol, dott. Pincione. Era stato proprio il De Giacomo a tratteggiare con buona precisione l'esistenza, l'operatività, le trame e gli scopi del sodalizio criminoso costituito e capeggiato da Pirro, Galetti e Gritti, con l'apporto di Bugamelli e Sgarlata, arrivando a descrivere nei dettagli la strategia criminale dell'associazione nel depredare le società acquisite al simulato scopo di risanarle.

De Giacomo stesso, in dibattimento, aveva ammesso di avere iniziato a collaborare con Pirro e gli altri coimputati sin dal lontano anno 2007, dapprima presso la società Gadda s.r.l. e poi in Multi 900, nonché entrando nello stesso anno 2007 nella Metal Carbides, società, queste ultime due, che erano state assolutamente centrali nell'attuazione dei piani del sodalizio criminale. Secondo quanto evidenziato dalla sentenza impugnata, il medesimo ricorrente effettivamente aveva dato ampia mostra di essere informato nei particolari circa le vicende di entrambe dette società. Lo stesso aveva poi riferito che, successivamente, dopo alcuni anni passati nelle società in oggetto, a decorrere dal 2011, Pirro, Galetti e Gritti lo avevano invitato ad assumere il ruolo di amministratore formale della fallita Tecnosol Italia. Negli anni Pirro, Galetti e Gritti avevano sempre operato di concerto fra loro, per i quali, comunque, il dichiarante aveva ammesso di avere lavorato.

3.1.2.2. Dal percorso indicato, la sentenza impugnata ha tratto la conclusione secondo cui De Giacomo era stato nominato amministratore unico e,

a seguire, liquidatore della fallita, proprio in quanto era stato giudicato dai capi del sodalizio come soggetto tanto adeso ai propri illeciti intenti, quanto affidabile.

La Tecnosol Italia Tecnosol Italia era stata formalmente nelle mani dell'imputato ininterrottamente dal luglio 2011 al 1° settembre 2014, dunque sino a poche settimane prima del fallimento (dichiarato il 25 settembre 2014), dapprima in qualità di amministratore unico e poi come liquidatore a far data dal 20 febbraio 2014, nel contesto in cui era stato anche socio della fallita, con la significativa quota del 40% delle partecipazioni, sin dalla sua costituzione.

Agli indici così ricavabili da qualità e successione delle cariche, accompagnate dalla posizione di socio non marginale, la sentenza ha accostato il rilievo in ordine alle modalità di uscita che lo vedevano sostituito nella carica, appunto, il 1° settembre 2014, dopo che aveva sottoscritto la richiesta di concordato in bianco ed a ridosso della dichiarazione di fallimento.

3.1.2.3. Per altro e parallelo verso, la sentenza impugnata ha valorizzato i tratti della operatività aziendale del De Giacomo, il quale, seppure non partecipava alla definizione delle strategie societarie dei capi, ovvero Pirro, Galetti e Gritti, delle linee così tracciate era consapevole, cooperando alla loro attuazione. Il ricorrente, tra l'altro, risultava l'unico delegato ad operare sul conto corrente bancario sociale acceso presso Unicredit, mentre su quello presso Montepaschi operava insieme a Sgarlata e Bugamelli. Era il medesimo De Giacomo che aveva poi sottoscritto tutti gli importanti atti dal contenuto esiziale per la produttività aziendale, non ultimo il concordato in bianco presentato a giugno 2014, mai seguito da un vero piano di risanamento. Infine, i bilanci depositati erano stati certamente sottoscritti dall'imputato, secondo quanto confermato anche da specifica comunicazione in atti.

Elementi, quelli così passati in rassegna, attraverso cui la Corte territoriale ha corroborato la conclusione di una specifica consapevolezza del ricorrente del quadro operativo di insieme e di adesione dello stesso all'impostazione impressa dai vertici reali alla vita societaria.

3.1.2.4. La sentenza impugnata ha evidenziato ulteriori elementi di contesto che manifestavano il collegamento stretto tra il De Giacomo ed i fatti contestati, in momenti salienti della vita della fallita.

In tal senso ha rilevato che la Tecnosol Italia aveva smesso di pagare i canoni di affitto alla Nuova Tecnosol proprio dal novembre 2011, in stretta consecuzione con l'avvio della gestione del De Giacomo, introducendo così la fase al cui esito la locatrice si era poi avvalsa della clausola risolutiva espressa chiedendo la restituzione dell'azienda ceduta (ormai, peraltro, già depredata), restituzione avvenuta poi solo nel 2014. In altri termini, sin dal suo esordio, successivo al momento in cui, nel corso dell'esercizio 2010, la Tecnosol Italia aveva

perso il suo capitale entrando nella sua fase di liquidazione di fatto, il De Giacomo si era reso diretto esecutore di una scelta di protrazione della crisi di cui i tempi successivi dovevano confermare e rendere univoco il significato.

All'opposto estremo della fase di crisi, rileva quanto riferito dal Bonnini, soggetto che, dopo il "tempestivo" ed opportunistico (in vista dell'imminente fallimento) abbandono di De Giacomo, lo aveva sostituito come liquidatore per pochi giorni. Il predetto dichiarante riferiva che era stato proprio De Giacomo che, per il tramite di un amico comune, lo aveva coinvolto negli ultimi momenti di esistenza della Tecnosol Italia. Era significativo, secondo la Corte territoriale, che persino Bonnini, in quelle pochissime settimane, avesse avuto modo di «rendersi conto che ben poche cose quadravano nella situazione della società, affrettandosi a cercare chiarimenti presso il commercialista, DELENDATI».

Secondo la Corte d'appello, l'amministratore/liquidatore di Tecnosol Italia non poteva non avvedersi che, in vista del programmato fallimento anche della *new-co*, la sede operativa e persino gli uffici della società erano stati quasi completamente svuotati da ogni loro contenuto utile (quattro linee produttive e l'impianto di miscelazione completamente asportati, gli altri macchinari, compreso il gasatore rinvenuto, del tutto inutilizzabili). Si trattava di elementi che, tanto più nel quadro che registrava l'aggravarsi della crisi, trasmettevano segnali sostanzialmente univoci in ordine alla azione predatoria in corso, significato cui, comunque, il ricorrente non ha contrapposto concrete letture alternative.

Sulla stessa linea, la sentenza impugnata ha, anzi, rinvenuto riscontro della mala fede di De Giacomo, nella vicenda, successiva al fallimento, della scoperta da parte della curatela dell'asportazione di detti macchinari, che avevano costituito il cuore dell'attività produttiva della fallita. Più precisamente, nell'estate 2014, prima della dichiarazione di fallimento della Tecnosol Italia, nel corso di sopralluogo del curatore della Nuova Tecnosol che aveva notato per primo segni sulla pavimentazione indicativi dell'asportazione di macchinari, De Giacomo aveva risposto minimizzando esplicitamente l'entità dei possibili ammanchi.

Nel corso del sopralluogo del 28 settembre 2014, al curatore della Tecnosol Italia, dott. Tracanella, che pure si era avveduto dello svuotamento soprattutto degli uffici senza comprendere che il magazzino, pur oggetto di visibili manomissioni, fosse stato callidamente depredato, il De Giacomo, lì presente, si era affrettato a giustificare la situazione con l'accesso di estranei malintenzionati resisi responsabili di invasione del luogo, senza che, peraltro, constasse la presentazione di alcuna denuncia al riguardo.

Il dott. Tracanella, poi, soltanto nel corso del più mirato sopralluogo del 10 novembre 2014, si era avveduto delle sottrazioni e della loro possibile entità, avendo rilevato le tracce dello spostamento di alcuni bancali finalizzato a celare i

segni lasciati sulla pavimentazione dai macchinari mancanti, come gli era stato fatto notare da soggetti che lo accompagnavano. Era poi arrivato a verificare, in via autonoma, l'avvenuta sparizione di ben 4 linee produttive e dell'impianto di miscelazione, che erano stati completamente asportati, mentre sul posto erano rimasti solo altri macchinari non più utilizzabili. Solo all'indomani di tale verifica del Curatore, De Giacomo aveva sporto denuncia in ordine all'episodio. Ciò oltretutto quando il Pincione aveva denunciato il furto del magazzino già agli inizi di ottobre 2014.

3.1.3. Quanto esposto evidenzia l'infondatezza della censura in esame, secondo cui il De Giacomo non poteva rispondere delle distrazioni e delle operazioni dolose messe in atto dai reali amministratori in quanto aveva rivestito ruoli formali in cui non aveva apportato contributi consapevoli ai fatti incriminati.

3.1.3.1. Incontroverso e, comunque, emerso manifestamente il contributo materiale offerto dall'imputato nelle sue qualificate posizioni gestorie, deve convenirsi che la responsabilità dell'amministratore di diritto in ordine alle vicende di bancarotta patrimoniale e mediante operazioni dolose postula la verifica di una consapevolezza al riguardo.

In particolare, è consolidato al riguardo l'orientamento secondo cui «(i)n tema di bancarotta fraudolenta, mentre con riguardo a quella documentale per sottrazione delle scritture contabili, ben può ritenersi la responsabilità del soggetto investito solo formalmente dell'amministrazione dell'impresa fallita (cosiddetto "testa di legno"), atteso il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture, non altrettanto può dirsi con riguardo all'ipotesi della distrazione, relativamente alla quale non può, nei confronti dell'amministratore apparente, trovare automatica applicazione il principio secondo il quale, una volta accertata la presenza di determinati beni nella disponibilità dell'imprenditore fallito, il loro mancato reperimento, in assenza di adeguata giustificazione della destinazione ad essi data, legittima la presunzione della dolosa sottrazione, dal momento che la pur consapevole accettazione del ruolo di amministratore apparente non necessariamente implica la consapevolezza di disegni criminosi nutriti dall'amministratore di fatto » (Sez. 5, n. 28007 del 04/06/2004, Rv. 228713 - 01. Cfr. *ex multis* Sez. 5, n. 54490 del 26/09/2018, Rv. 274166 - 01).

3.1.3.2. Nel caso in esame, peraltro, la sentenza non ha violato il principio così evocato, avendo, invece, ricostruito il coinvolgimento del De Giacomo in termini diversi da quelli allegati dalla difesa.

Le considerazioni sopra ripercorse hanno, appunto, il portato di dimostrare che il De Giacomo non era una "testa di legno" inconsapevole.

Al riguardo mette conto di chiarire che la presenza di amministratore di fatto, ove anche connotato da accentramento del potere strategico, non è risultanza autosufficiente per relegare il ruolo dell'amministratore di diritto a quello di mera testa di legno o prestanome, a tal fine occorrendo una più articolata risultanza in ordine alla relegazione del medesimo a compiti solo apparenti o inconsapevolmente esecutivi.

Ad ogni modo, nel caso del De Giacomo, la sentenza impugnata ha evidenziato una convergenza di elementi capaci di indicarne un ruolo tutt'altro che inconsapevole delle linee strategiche impostate dagli amministratori di fatto.

Risulta, pertanto, coerente ai principi enunciati e priva di illogicità l'argomentazione con cui la Corte territoriale ha ritenuto che «non risulti credibile per chicchessia che l'amministratore/liquidatore di lungo corso e socio al 40%, DE GIACOMO, che in giudizio ha pure asserito di essere entrato nella società con l'intento di risanarla e di avere nel tempo agito rettamente per salvarla, davvero potesse non essersi avveduto di nulla di tutto questo».

La conclusione, secondo quanto pure argomentato, non era smentita dalla denuncia alla fine presentata dal De Giacomo, in termini ampiamente tardivi che avevano fatto seguito ad un comportamento decettivo volto ad opacizzare la vicenda. Nemmeno assumeva un senso diverso il fatto che, con la denuncia, il ricorrente avesse anche preso le distanze dalla Multi 900, spiegando le strategie del "gruppo criminale" composto da Pirro, Gritti, Galetti, Sgarlata, Bugamelli. Secondo la Corte d'appello: a) anche da tali dichiarazioni constava la consapevolezza che il De Giacomo aveva del sistema nel cui ambito si era largamente inserito; b) «tutte le azioni postfallimentari poste in essere dall'appellante- a cominciare dal più che ambiguo comportamento tenuto in relazione agli ammanchi di magazzino, per procedere con la consegna parziale di documentazione poco rilevante e dall'atteggiamento quantomeno reticente circa la effettiva collocazione del restante, con la denuncia assai tardiva e delle propalazioni contro i sodali dei sodali e, persino, con la consegna alla curatela di una somma (16.000 euro), per vero, infima a fronte del valore dei cespiti spariti e dei 3,5 milioni di euro di passivo ammesso - si ritiene siano state semplicemente costruite a tavolino nel tentativo, non riuscito, di minimizzare il proprio apporto, notevole ed essenziale, nell'attuazione del previsto consapevole spoglio della società e del suo programmato fallimento, peraltro pilotato e artatamente ritardato dalla inconsistente richiesta di concordato in bianco di giugno 2014 ».

3.1.4. Analoghe considerazioni valgono con riguardo alla parte del motivo che censura le conclusioni assunte dalla sentenza in ordine a contributo e dolo specifico riferibili al De Giacomo nella bancarotta documentale.

3.1.4.1. In particolare, secondo il ricorso, nel quadro che vedeva il De

Giacomo quale mero amministratore e liquidatore formale, cui, nel periodo prima della dichiarazione di fallimento era subentrato il Bonnini, non era dimostrato che la sparizione delle scritture fosse imputabile al medesimo ricorrente.

Sotto ulteriore profilo, non era dimostrato che al De Giacomo fosse riferibile il dolo specifico qui in rilievo.

3.1.4.2. Quanto alla dimostrazione del contributo materiale in vicende di successione di amministratori o liquidatori, è stato affermato che «in tema di bancarotta fraudolenta documentale, è onere dell'amministratore cessato, nei confronti del quale sia provata la condotta di omessa tenuta delle scritture contabili relative al periodo in cui rivestiva l'incarico, dimostrare l'avvenuta consegna delle scritture contabili al nuovo amministratore subentrante» (Sez. 5, n. 55740 del 25/09/2017, Rv. 271839 – 01. Cfr. anche Sez. 5, n. 42856 del 07/07/2023, n.m.). Secondo quanto osservato in motivazione dall'arresto richiamato, «tra i doveri dell'amministratore di società, il cui inadempimento è penalmente sanzionato a norma dell'art. 223 L. Fall., rientra anche il diretto e personale obbligo di diritto di tenere e conservare le scritture, non vi è dubbio che la Pubblica accusa abbia regolarmente assolto al proprio onere probatorio di dimostrare il mancato rinvenimento delle scritture contabili relative al periodo in cui il ricorrente svolgeva pacificamente le funzioni di amministratore» (*ibidem*).

Su tale piano, in termini più articolati, è dato comunque osservare che, in un quadro in cui lo stesso amministratore subentrante è onerato dell'acquisizione delle precedenti scritture (Sez. 5, Sentenza, 04/10/2024, n. 39160, rv. 287061-01), senza che, peraltro, ciò incida sulle eventuali responsabilità di quello precedente, la verifica in ordine alla trasmissione della contabilità dall'uno all'altro, in assenza di evidenze dirette, passa attraverso un più ampio scrutinio della natura delle gestioni susseguites e del rapporto intercorso tra loro e della relazione stessa instaurata tra gli amministratori intervenuti in successione (cfr. sul punto Sez. 5, n. 15988 del 11/03/2019, n.m., in motivazione).

La sentenza impugnata ha appunto ricostruito la riferibilità concreta al De Giacomo della sparizione delle scritture sulla base di rilievi conformi ai principi così posti.

3.1.4.3. Al riguardo, la sentenza impugnata ha appunto concluso che «assai indicativo è il fatto che DE GIACOMO, in sostanza, si rifiutò di aiutare BONNINI a reperire la documentazione sociale, quando quest'ultimo lo sostituì come liquidatore, avvenuta sostituzione che, peraltro, DE GIACOMO nemmeno aveva comunicato alla curatela durante la sua audizione del 1.10.2014».

In particolare, riconoscendo credibilità al Bonnini che, nominato nell'imminenza del fallimento, aveva offerto informazioni utili, la Corte territoriale ha valorizzato come il De Giacomo non avesse offerto indicazioni sui luoghi di

conservazione delle scritture, facendo mostra di una inconsapevolezza strumentale ed implausibile nella sua situazione di gestore pluriennale della fallita. Secondo la sentenza impugnata, parimenti significativo era che il ricorrente non avesse mai offerto una versione credibile sulle sorti del *server* aziendale.

Ovviamente, le particolari considerazioni in oggetto si innestano ed assumono concreta valenza nel quadro più complessivo in cui, come sopra, la sentenza ha dimostrato che il De Giacomo era amministratore e liquidatore pienamente consapevole della impostazione strategica che i capi avevano dato alla società poi fallita. In tale veste, lo stesso era custode delle scritture e destinatario naturale dell'obbligo della loro conservazione (cfr. Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017, Rv. 271754 – 01; Sez. 5, n. 642 del 30/10/2013, dep. 2014, Rv. 257950 – 01).

3.1.4.4. La motivazione, quindi, dà idoneamente conto della riferibilità (anche) al De Giacomo della materiale sottrazione delle scritture contabili.

Il ricorso, facendo essenzialmente leva sulla reiterazione dei motivi di appello in ordine al ruolo meramente formale del prevenuto e della sua connessa inconsapevolezza, si mostra aspecifico e, comunque, manifestamente infondato.

Quanto al tema del dolo specifico, mette conto trattarlo in relazione al secondo motivo che riprende e specifica il tema.

3.2. Il secondo motivo, relativo alla carenza di dolo specifico, è inammissibile.

3.2.1. Nell'atto di appello il tema della carenza del dolo, anche ai fini della riqualificazione dei fatti nel paradigma della bancarotta semplice, è dedotto in termini cumulativi con relazione ai diversi contenuti del capo E), con qualche concretezza e specificità soltanto in relazione alla bancarotta patrimoniale e per operazioni dolose. Nessun riferimento nell'atto di appello si coglie alla carenza di dolo specifico nella bancarotta fraudolenta documentale.

3.2.2. Il motivo è comunque manifestamente infondato.

3.2.2.1. È in rilievo, secondo quanto chiarito, la bancarotta fraudolenta documentale specifica risultando addebitata al De Giacomo la sottrazione delle scritture.

Discende pacificamente dalla richiamata confezione letterale dell'art. 216 comma 1) n. 2), prima ipotesi, l. fall. (che contempla il fatto dell'imprenditore che «ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili»), l'affermazione che la bancarotta fraudolenta documentale specifica, distinta come sopra da quella «generale» prevista dalla seconda ipotesi, richiede il dolo specifico di profitto o di danno (cfr. da ultimo Sez. 5, n. 13296 del 29/01/2025, n.m.; Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304 – 01; Sez. 5,

n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 279179 - 01). Il dolo specifico, quindi, rileva qui quale elemento costitutivo che assume, altresì, rilievo essenziale per la distinzione dalla bancarotta documentale semplice di cui all'art. 217 legge fall. (Sez. 5, n. 25432 del 11/04/2012, De Mitri, Rv. 252992; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, Di Cosimo, Rv. 262915; Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179).

Il dolo specifico, in ragione della sua natura psicologica, poi, è naturalmente suscettibile di prova indiretta.

È stato così affermato che «(i)n tema di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta della contabilità interna, lo scopo di recare danno ai creditori impedendo la ricostruzione dei fatti gestionali può essere desunto dalla complessiva ricostruzione della vicenda e dalle circostanze del fatto che ne caratterizzano la valenza fraudolenta colorando di specificità l'elemento soggettivo, che, pertanto, può essere ricostruito sull'attitudine del dato a evidenziare la finalizzazione del comportamento omissivo all'occultamento delle vicende gestionali» (Sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Rv. 284304 - 01. Cfr. anche Sez. 5, n. 15987 del 20/03/2025).

Parimenti la prova del dolo specifico costituito dall'*animus nocendi* di recare pregiudizio ai creditori o dall'*animus lucrandi*, consistente nel procurare a sé o altri ingiusto profitto, dovendosi inferire dal reale atteggiamento psichico dell'agente, può trarsi da circostanze ed elementi esteriori, anche facendo ricorso a massime di esperienza, valorizzandosi la sottrazione dell'amministratore ad ogni contatto con il curatore, per evitare la consegna delle scritture contabili o ammetterne la mancata istituzione, a fronte di passività elevate (cfr. Sez. 5, n. 47762 del 05/10/2022, n.m. in motivazione). Nel medesimo senso possono apprezzarsi le complementari eventuali risultanze in ordine a: a) tenuta strumentalmente irregolare di cui si sia avuta notizia nonostante l'avvenuto occultamento; b) correlazione temporale tra la sottrazione delle fonti informative e apertura della procedura fallimentare in cui le stesse erano destinate ad assumere funzione di tutela del ceto creditorio; c) rapporto qualificato tra le informazioni sottratte e specifiche situazioni patrimoniali sensibili. Indici, questi, la cui valenza probatoria deve essere vagliata nella loro idoneità in concreto a dimostrare il profilo teleologico dell'azione materiale incriminata.

3.2.2.2. La giurisprudenza, in applicazione del principio costituzionale di colpevolezza, ha poi anche chiarito, per quanto qui di interesse, che, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, la responsabilità dell'amministratore, che risulti essere stato soltanto un prestanome, nasce dalla violazione dei doveri di vigilanza e di controllo che derivano dall'accettazione della carica, cui però va aggiunta, per le ipotesi con dolo specifico, la dimostrazione non solo astratta e

presunta ma effettiva e concreta della consapevolezza di procurare un ingiusto profitto a sé o ad altri ovvero un danno ai creditori (Sez. 5, n. 44293 del 17/11/2005, rv. 232816. Cfr. altresì Sez. 5, n. 28257 del 10/05/2023, n.m.; Sez. 5, n. 24076 del 04/05/2022, n.m.).

3.2.2.3. Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha dimostrato in termini quantomeno impliciti che la sottrazione delle scritture della fallita era funzionale all'occultamento delle varie vicende patrimoniali che costituivano oggetto dei punti a) e c) del capo E) qui in rilievo, in ciò ravvisandosi il dolo specifico della fattispecie.

Sussisteva poi in capo al De Giacomo il richiesto coefficiente psicologico. Da quanto già accertato, in particolare, risultava che il ricorrente, ove pure attuatore delle linee strategiche delineate dagli amministratori di fatto, non era una testa di legno inconsapevole. Di talché allo stesso era riferibile il dolo specifico in via diretta.

Il De Giacomo, comunque, era individuato come soggetto idoneamente consapevole delle attività predatorie in corso, tanto che ne aveva poi occultato la consistenza al Curatore, in termini che manifestavano una continuativa volontà di opacizzazione delle vicende che avevano connotato le fasi salienti della fallita.

Il significato della più particolare condotta era chiarito dalla sentenza impugnata nel più ampio quadro in cui, appunto, si erano verificate le vicende patrimoniali. In particolare, secondo la Corte di appello, « quanto sin qui osservato conduce ad affermare, senza alcun residuo di dubbio, l'ampia consapevolezza dell'imputato DE GIACOMO sia in ordine alle trame poste in essere dal sodalizio e sia in ordine alle azioni di depredazione del patrimonio sociale, senza nemmeno la necessità di rammentare come il dolo nella bancarotta possa anche assumere le forme del dolo eventuale: troppi, invero, risultano essere gli indicatori di fraudolenza sin qui tratteggiati, nel senso dell'incondizionata adesione al programma criminoso del sodalizio al cui servizio DE GIACOMO agì per molti anni, per poter ipotizzare una derubricazione della sua condotta ai sensi dell'art. 217 L.F. che, per vero, appare del tutto impraticabile».

3.2.2.4. A fronte della argomentazione che, in coerenza ai principi richiamati, con concatenazione priva di illogicità manifeste, ha motivato la ricorrenza del dolo specifico in capo al ricorrente, il motivo essenzialmente reitera gli argomenti già vagliati dalla Corte di appello, in modo che prende le mosse da una estraneità sostanziale del De Giacomo che la sentenza ha già confutato.

3.3. E' infondato il terzo motivo che censura lo scostamento dal minimo edittale, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e di quella di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.

3.3.1. La Corte d'appello ha escluso le attenuanti generiche in ragione di convergenti valutazione relative a: 1) protratta estensione delle condotte in

rilievo; 2) elevato livello del passivo prodotto dalla società; 3) articolazione delle condotte illecite in rilievo e gravità dell'offesa recata dai reati al patrimonio della fallita già con la sola sottrazione degli asset produttivi; 4) profilo del De Giacomo, già gravato da precedenti per reati fiscali. Ha poi motivatamente considerato di scarso rilievo «l'unico comportamento riparatorio posto in essere quello del modesto assegno da € 16.000 da lui versato alla procedura». Ciò avuto riguardo sia alla modestia dell'importo in relazione alla reale dimensione dell'offesa, sia al carattere strumentale della dazione nel quadro dei complessivi comportamenti decettivi assunti anche nella fase post-fallimentare.

Quanto alla complessiva determinazione del trattamento sanzionatorio la Corte territoriale ha ritenuto che: a) la complessiva offesa patrimoniale era grave, in termini corroborati già dalla sola entità del compendio oggetto di distrazione; b) l'imputato, già pluripregiudicato, aveva tenuto un comportamento ambiguo e manipolatorio; c) la pena determinata dal Tribunale era congrua e, comunque, di poco superiore al minimo edittale nonostante la gravità dei fatti.

3.3.2. Si tratta di conclusioni coerenti ai principi predicati in materia dalla giurisprudenza di legittimità e sorrette da idonea argomentazione logica.

Il motivo risulta quindi infondato.

4. Il ricorso di Mario Celentano è infondato.

4.1. Infondato è il primo motivo che, nei termini dettagliati nella esposizione preliminare, risulta incentrato nella censura secondo cui non era stata adeguatamente valutata l'allegazione del ruolo meramente formale assunto dal ricorrente, a fronte della concentrazione della gestione sostanziale nelle mani di Galetti e Gritti, con la conseguenza che nemmeno era stata considerata la carenza di dolo in capo al ricorrente, con riguardo tanto al profilo rappresentativo quanto a quello volitivo. Collateralmente il ricorso adduce la carenza di esame critico della deposizione del teste Bignami, da riguardarsi invece quale soggetto coinvolto nella vicenda quale membro del Collegio Sindacale che «nulla ebbe a rilevare in merito alla regolare tenuta dell'amministrazione e delle scritture contabili della società poi fallita».

4.1.1. La censura inerente alla carente valutazione critica della deposizione del teste Bignami è inedita oltre che generica ed assertiva, non risultando devoluta nell'atto di appello. Ciò nel quadro in cui il predetto teste, che risulta oltretutto indicato dalle difese, nel corso del suo esame ha offerto elementi sia a favore che a sfavore del Celentano, posto che, se ha riferito che lo stesso partecipava ai Consigli di amministrazione, ha anche evidenziato che i poteri gestionali erano concentrati nelle mani di Galetti e Gritti.

4.1.2. Come premesso, il Celentano è stato condannato quale

amministratore della Lanificio Vallemosso s.p.a., dichiarata fallita in data 3 aprile 2017, in relazione alla bancarotta per causazione del dissesto mediante operazioni dolose costituite da sistematiche omissioni di versamenti di oneri fiscali e previdenziali e fittizie ricostituzioni del capitale, come descritte nel capo H), alinea 1 e 2.

La sentenza impugnata, nel merito della questione saliente, ha validato la conclusione assunta dal Tribunale secondo cui un insieme di elementi indicava che il Celentano, seppure non assumeva la direzione strategica della fallita che era concentrata nelle mani del Gritti e del Galetti, era partecipe dell'amministrazione e consapevole delle impostazioni che erano state al riguardo adottate.

Sul tema, la sentenza, dopo avere ripercorso la ricostruzione svolta dal Tribunale (pp. 24-25), ne ha richiamato le conclusioni (pp. 35 e s.) di cui ha validato i contenuti, respingendo le enunciate allegazioni difensive (pp. 68 e ss.). Ha rigettato la prospettazione del ruolo formale ed inconsapevole del Celentano nella gestione sulla scorta di una serie di elementi convergenti individuati in: a) profilo del soggetto, che risultava tutt'altro che inesperto nella attività gestoria, tanto che i precedenti lo descrivevano quale bancarottiere ed evasore fiscale seriale; b) percorso dello stesso nel Lanificio, atteso che il Celentano, introdotto nella fallita dal Gritti con il quale aveva già in passato collaborato, aveva rivestito cariche gestorie dal marzo 2013 sino al 28 luglio 2016 (allorché era stato nominato liquidatore del lanificio il coimputato Mezzela, assolto nel giudizio di primo grado); c) contestuale qualità di socio della fallita; d) parallelo inserimento nella compagine di I.K.F. Technology, con la qualità di sindaco.

Secondo la sentenza impugnata, «(g)ia da questa rassegna delle sue qualifiche, nonché considerando la durata più che triennale nella fallita, la posizione dell'imputato CELENTANO appare essere quella di un soggetto certamente aderente, in quanto ben gradito, al gruppo che di fatto gestiva la società, oltre che in ogni modo e contesto disponibile ad agevolarne le trame, attesa l'essenzialità della sua protratta accettazione di assoggettare incondizionatamente la qualità formale che incarnava alle disposizioni illecite altrui». I due amministratori di fatto, Galetti e Gritti, in altri termini, avevano potuto contare sull'affidabile messa a disposizione del Celentano il quale era pronto ad assecondare le loro impostazioni che avevano comportato sistematiche omissioni di versamenti fiscali e previdenziali.

Era un sistema in cui la società aveva individuato uno strutturale canale di finanziamento illegale di caratteri e dimensioni tali da postulare una necessaria consapevolezza in capo al Celentano, tanto più che le prassi erano attuate in una situazione in cui la società era in liquidazione di fatto, avendo perso il capitale nel 2014. In particolare, «il debito erariale a carico della fallita si attesta sulla enorme

cifra di ben 12 milioni di euro, su 17 milioni di euro di passivo finale risultato dagli accertamenti della procedura (deposizione in giudizio del curatore BERETTA ZANONI), debiti che risultano risalenti sin dall'esercizio 2013, anno di costituzione della società ed incrementatisi anche nei due successivi esercizi 2014 e 2015, cioè quando CELENTANO era l'amministratore della società, e che viceversa scemarono a decorrere dal 2016». Rilevi, quelli così posti, che hanno consentito alla Corte territoriale di osservare che il Lanificio «in sostanza si autofinanziò costantemente omettendo di onorare le proprie pendenze tributarie ed ancor più quelle contributive, nonostante la società fosse rimasta produttiva sino all'epoca della messa in liquidazione nel 2016. Ciò mentre l'integrale perdita del capitale sociale si era già manifestata nel corso dell'anno 2014». D'altro canto, «CELENTANO, quale amministratore delegato della VALLEMOSSO non poteva non essersi reso conto come la società nell'anno 2015, allorché egli era ancora in carica, non avesse presentato le dichiarazioni fiscali inerenti i redditi aziendali, come riferito dal curatore».

Secondo la sentenza, la compenetrazione concreta del Celentano nei compiti gestori era poi confermata da elementi specifici.

In tal senso rilevava la già considerata deposizione del teste Bignami, Presidente del collegio sindacale della fallita, secondo cui il Celentano partecipava regolarmente ai consigli di amministrazione.

Riscontro era tratto da intercettazione che, pur non riferibile cronologicamente al fallimento della Vallemosso, indicava lo stretto collegamento del Celentano con il Gritti con cui scambiava informazioni sull'andamento critico di società del gruppo, commentando in modo consapevole i correlati rischi (conversazione n. 3276 del 20.02.2014: «Celentano - Eh, perché ero lì e non volevo che sentissero. Eh, sai, il curatore ha fatto la denuncia perché non gli do i documenti. Quindi, adesso pensavo lunedì di andare da lui. Soprattutto perché, eh, le raccomandate son tornate indietro, quindi. Andrea - Uhm, uhm. Celentano - Questo è... questo è un... è un problema, che poi magari vado, poi dopo magari passo di lì vediamo cosa fare. Questo qui mi sta facendo un culo alla grande, eh. Andrea - Eh, certo. Celentano - Eh. Beh. Questo va nel penale. Va beh, dai, niente. Andrea - Okay »).

La Corte territoriale ha altresì rimarcato che lo stesso Celentano, rendendo spontanee dichiarazioni con cui allegava di essere stato sempre estromesso dalla gestione della fallita e di non avere mai posseduto nemmeno gli strumenti cognitivi necessari a comprenderne le vicende, aveva però «non solo dato mostra di conoscere le vicende inerenti l'acquisizione del LANIFICIO per il tramite di I.K.F., di cui era tra l'altro sindaco, ma soprattutto (aveva) ammesso di essersi accorto che la società non versava né le ritenute d'acconto e né i contributi dei dipendenti.

E, comunque, pur presa consapevolezza di ciò, egli assolutamente nulla fece in proposito, permanendo, anzi, nella propria carica sino alla messa in liquidazione».

4.1.3. La motivazione, coerente alle risultanze, si mostra priva di illogicità avendo messo in evidenza una serie di elementi che contraddicono l'allegazione di estraneità e inconsapevolezza rispetto alle vicende gestorie su cui la difesa ha costruito la propria linea di appello, reiterata nella presente sede.

Valgono, pertanto, considerazioni analoghe a quelle già espresse con riguardo al De Giacomo. Ed appunto, in primo luogo, la posizione del Celentano nemmeno può essere propriamente ricondotta al paradigma della "testa di legno", vertendosi invece al cospetto di soggetto che svolgeva consapevolmente i propri compiti gestori, seppure all'interno di una cornice strategica definita dagli amministratori di fatto.

È stato comunque idoneamente motivato come lo stesso fosse tutt'altro che ignaro delle indicate scelte strategiche degli amministratori di fatto ed, anzi, consapevolmente avesse cooperato ad omettere gli adempimenti fiscali e previdenziali cui era tenuto in prima persona nella veste di amministratore di diritto.

4.2. Alla stregua delle considerazioni svolte, si manifesta infondato ed ai limiti della inammissibilità anche il secondo motivo che si duole del fatto che la Corte d'appello non avesse tenuto conto delle allegazioni dell'imputato laddove questi aveva spiegato che non aveva avuto alcun concreto ruolo nella fallita e che, quando aveva chiesto delucidazioni ai gestori effettivi sui mancati pagamenti delle ritenute dei dipendenti, era stato rassicurato che tutto sarebbe stato sanato con l'arrivo di finanziamenti.

È a questo punto evidente come le articolate motivazioni della Corte d'appello diano conto delle ragioni per cui le richiamate allegazioni risultino inconsistenti.

5. Devono, dunque, essere rigettati tutti i ricorsi, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 24/04/2026.

Il Consigliere estensore
Federico Maria Meriggi

Il Presidente
Michele Romano